

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 17 febbraio 2022

NUMERO AFFARE 00183/2022

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

«Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1441 in data 11 febbraio 2022 con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con la nota prot. n. 1441 dell'11 febbraio 2022 il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto.
2. Il Ministero riferisce che tale schema è stato predisposto a norma dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e trova fondamento nell'art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», ai sensi del cui comma 6 “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa - A.T.N., dall'A.I.R., nonché dalla delibera n. 535, assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2022 dal Consiglio Nazionale Forense.

3. Occorre precisare, innanzitutto, che la relazione tecnica è priva della necessaria verifica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e che, pertanto, il parere di questo Consiglio è reso a condizione che sia integrato tale adempimento.

Considerato:

1. I precedenti

La Sezione ha già espresso il parere n. 4514 dell'11 novembre 2013 sul d.m. 10 marzo 2014, n. 55 di prima attuazione della previsione di cui all'articolo 13, comma 6, nonché il parere n. 2703 del 27 dicembre 2017 sul successivo d.m. 8 marzo 2018, n. 37 che ha proceduto alla modifica e all'aggiornamento dei parametri fissati nel primo d.m..

In particolare con tale ultimo decreto, mediante la tecnica della novella, sono state apportate modifiche ai parametri previsti dal citato d.m. n. 55 del 2014, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nel precedente

sistema parametrico, che il giudice provvedesse alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale;

- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione;
- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione.

2. Considerazioni generali

Con lo schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, il Ministero, utilizzando la tecnica della novella al d.m. n. 55 del 2014, ha accolto, nei limiti di cui si dirà, la proposta formulata dal C.N.F. con delibera n. 535, adottata nell'adunanza del 9 febbraio 2022, e ha colto l'occasione per apportare modifiche in linea con i principi enunciati nella legge 26 novembre 2021, n. 206 e con quello generale, ribadito dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato in molteplici pronunce, secondo cui il ricorso a richieste di giudizio deve avvenire nella corretta forma e misura per non sovraccaricare il sistema e nel rispetto del bene comune.

Ciò nell'apprezzabile intento di procedere non solo al mero aggiornamento dei valori tabellari, ma anche a innovazioni ordinamentali che contribuiscono positivamente (nei limiti consentiti dallo strumento in esame) a perseguire gli obiettivi di riforma del sistema, in coerenza con quelli contenuti nel PNRR.

In particolare, attraverso le modifiche apportate al citato d.m. n. 55 del 2014, il Ministero ha inteso:

- ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi al fine di garantire maggiore omogeneità e uniformità nell'applicazione dei parametri sul territorio nazionale, attraverso la soppressione, ovunque ricorrano, delle parole «di regola» nelle disposizioni per la loro applicazione;
- ridurre la eccessiva distanza tra aumenti e diminuzioni dei valori medi individuati

dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, attraverso l'adozione di un'unica percentuale del 50% in luogo delle precedenti percentuali diversificate, anche al fine di garantire, come espressamente evidenziato dal C.N.F., esigenze di coesione interna alla categoria;

- incoraggiare la funzione conciliativa svolta dall'avvocato e la soluzione concordata delle controversie, per diffondere una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti, con ricadute positive anche in termini di riduzione del contenzioso giudiziario;

- incentivare la risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale e nell'ambito delle procedure di A.D.R., quale strumento privilegiato per la pacifica convivenza sociale, in uno spazio regolamentato di leale collaborazione con l'ausilio di professionisti esperti;

- ostacolare la proposizione di liti temerarie o di controversie bagatellari attraverso l'innalzamento dall'attuale 50 per cento al 75 per cento della riduzione del compenso del difensore nel caso in cui sia accertato che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

- disincentivare la proliferazione del contenzioso attraverso la proposizione di ricorsi destinati a chiudersi con pronunce in rito;

- colmare alcuni vuoti della regolazione vigente nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo penale e nell'attività stragiudiziale.

Sotto il profilo della potestà normativa esercitata la Sezione non ha alcun rilievo da formulare, atteso che l'emanazione del presente decreto rientra, ai sensi della normativa precedentemente citata, nella competenza del Ministero proponente e rimane nel perimetro delineato dall'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per quanto concerne, infine, il procedimento seguito dal Ministero nel predisporre lo schema di decreto in esame, la Sezione osserva che il testo è stato elaborato dopo aver ricevuto la proposta di modifica formulata, ai sensi del succitato articolo 13,

comma 6, della legge n. 247 del 2012, dal C.N.F. con la nota prot. n. 782 del 10 febbraio 2022 e che è conforme alla procedura già seguita per l'approvazione del d.m. n. 55 del 2014 che viene novellato.

Questo Consiglio di Stato apprezza che il Ministero della giustizia accluda alla richiesta di parere anche un testo a fronte del d.m. vigente con il testo novellato: si tratta di una pratica che dovrebbe essere sempre adottata dalle amministrazioni riferenti, in quanto rende molto più agevole la comprensione dell'intervento e, in definitiva, la "leggibilità" della riforma.

3. L'articolato.

Il decreto si compone di sette articoli e di un allegato.

L'articolo 1 (Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese) dispone la soppressione delle parole «di regola» alla disposizione generale di cui all'articolo 2 del d.m. n. 55 del 2014.

L'articolo 2 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa) apporta modifiche alle disposizioni del d.m. n. 55 del 2014 relative ai parametri per la determinazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti civili e di quelli davanti alla giurisdizione amministrativa, prevedendo in primo luogo l'adozione di un'unica percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).

Inoltre, modifica in modo puntuale l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, nei termini così esposti:

a) con riguardo al processo civile:

- aggiunge il comma 4 *bis*, ai sensi del quale la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che prevede un parametro unico non suddiviso per fasi, trova applicazione solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa;

- modifica il comma 6 prevedendo che, in caso di conciliazione giudiziale o transazione in corso di causa, il compenso dovuto per l'attività professionale svolta fino a quel momento sia aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale;
 - modifica il comma 9 stabilendo che nel caso in cui sia dichiarata la responsabilità processuale della parte, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., il compenso del difensore è ridotto del 75 per cento, anziché del vigente 50 per cento, rispetto a quello altrimenti liquidabile;
 - sempre al comma 9 conferma, distinguendola dalle ipotesi di responsabilità ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., la riduzione del 50 per cento del compenso liquidabile al difensore nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, solo "ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione";
 - aggiunge il comma 10 *ter* prevedendo per il giudizio davanti alla Corte di cassazione un'ipotesi di maggiorazione del compenso qualora venga depositata una memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.;
 - aggiunge il comma 10 *quinquies* per disciplinare i parametri applicabili all'attività professionale svolta nell'ambito delle procedure concorsuali e, in particolare, nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo;
 - aggiunge il comma 10 *sexies* prevedendo l'applicazione dei parametri della tabella 12 in caso di reclamo in Corte di appello avverso sentenza dichiarativa del fallimento e di altri provvedimenti del tribunale fallimentare;
 - aggiunge il comma 10 *septies*, ai sensi del quale per le attività difensive svolte dall'avvocato, in qualità di curatore del minore, il compenso deve essere liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle relative alle procedure e ai giudizi in cui l'attività è svolta;
- b) con riguardo al processo amministrativo:
- modifica il comma 10 *bis* aggiungendo il secondo alinea che prevede l'aumento fino al 20 per cento del compenso, rispetto ai parametri base della fase introduttiva,

qualora venga proposto ricorso incidentale e il terzo alinea che introduce, nelle tabelle 21 e 22, i compensi per la fase cautelare monocratica “solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare”;

- aggiunge il comma 10 *ter*, ai sensi del quale è previsto il compenso per l’appello davanti al Consiglio di stato avverso l’ordinanza cautelare pronunciata dal T.A.R., precedentemente non disciplinato, parametrato sulla tabella 22 e ridotto del 50 per cento.

Infine, il comma 2 dell’articolo 2 interviene sull’articolo 5 (Determinazione del valore della controversia) specificando al comma 3 che, nei procedimenti in materia di contratti pubblici, l’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’importo dell’appalto.

L’articolo 3 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività penale) interviene sui parametri relativi all’attività svolta nell’ambito del processo penale, prevedendo anche in questo caso che tanto gli aumenti quanto le diminuzioni dei valori medi previsti dalle tabelle operino fino al 50 per cento, anziché, come in precedenza, con percentuali differenti in relazione alle varie fasi.

Inoltre, modifica in modo puntuale l’art. 12 del d.m. n. 55 del 2014:

- aggiungendo il comma 3 *bis* che stabilisce un aumento del 20 per cento dei compensi previsti per le indagini difensive “quando (...) siano particolarmente complesse e urgenti”;

- aggiungendo il comma 3 *ter*, ai sensi del quale per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla tabella 15, avuto riguardo all’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente se al momento del fatto l’imputato fosse stato maggiorenne.

L’articolo 4 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività stragiudiziale) interviene sugli articoli 18, 19, 20 e

22 del d.m. n. 55 del 2014 introducendo una deroga al criterio dell'onnicomprendività dei parametri previsti dalla relativa tabella se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata ed estendendo anche a tale tipologia di attività l'adozione della sola percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi.

L'articolo 5 (Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegato al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55) prevede che le tabelle dei parametri medi allegato al d.m. n. 55 del 2014 siano sostituite da quelle allegato al presente regolamento con un adeguamento dei parametri che tenga conto delle variazioni del costo della vita nel frattempo intervenute, come registrate dall'ISTAT negli otto anni trascorsi, pur non essendo direttamente commisurato a queste.

L'articolo 6 (Disposizione temporale) stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, analogamente a quanto previsto dai precedenti decreti ministeriali.

L'articolo 7 (Entrata in vigore) stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L'allegato contiene, infine, le nuove tabelle dei parametri medi, richiamate dall'articolo 5.

4. Rilievi della Sezione.

1. La Sezione segnala l'opportunità di modificare alcune delle disposizioni contenute nello schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, al fine di perseguire con ancora maggiore efficacia le finalità dichiarate dal Ministero, di rafforzare la portata sistematica dell'intervento e di emendarlo da alcune locuzioni che potrebbero inficiarne la chiarezza e, quindi, l'immediata attuazione.

Le osservazioni sia di forma che di sostanza sono svolte in relazione a ciascuna singola disposizione, al fine di renderne più agevole l'eventuale recepimento.

2. Sull'articolo 1 dello schema non vi sono osservazioni.

3. Con l'articolo 2 dello schema viene modificato l'art. 4 del d.m. (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) prevedendo un'ampia serie di interventi.

3.1. In via generale, si prevede la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “*di regola*” e si dispone, al comma 1 dell'art. 4 del d.m., l'adozione di un'unica percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, in luogo delle precedenti percentuali diversificate.

Questo Consiglio di Stato condivide pienamente le finalità perseguite attraverso le predette modifiche, come dichiarate dal Ministero nella relazione illustrativa: ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense, perseguita anche dal C.N.F. nella proposta di cui alla delibera n. 535, assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2022.

In coerenza con tale finalità, la Sezione suggerisce di sostituire al secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 del d.m. le parole “*tiene conto*” con le parole “*applica di regola*” i valori medi di cui alle tabelle.

Tale suggerimento – che vale anche per gli articoli 3 e 4 dello schema, laddove introducono le medesime modifiche in relazione all'attività penale e all'attività stragiudiziale – sembra perseguire più efficacemente la finalità alla quale rispondono sia la limitazione del margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, sia l'individuazione di un'unica percentuale in diminuzione ed in aumento dei predetti parametri. Infatti, all'esito della modifica suggerita, laddove il giudice ritenga che non ricorrano i presupposti per applicare i valori medi delle tabelle, egli sarebbe tenuto a motivare l'apprezzamento discrezionale in forza del quale, considerate le peculiarità di ogni procedimento,

viene comunque data concreta attuazione alla previsione (contenuta nel primo periodo dello stesso comma) secondo cui la liquidazione deve tener conto *“delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”*.

La sostituzione delle parole *“tiene conto”*, combinata con l’adozione di un’unica percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, sembra conferire maggiore efficacia all’intervento, temperando la discrezionalità dell’autorità giudiziaria nell’applicazione dei valori medi dei parametri con un rafforzamento dell’obbligo motivazionale.

In tal modo, ad avviso del Consiglio di Stato, sembra perseguirsi un adeguato bilanciamento delle varie esigenze per favorire un sistema che, garantendo uniformità, omogeneità e adeguatezza dei compensi agli esercenti la professione forense, contribuisca altresì all’obiettivo di interesse generale di rendere più efficiente la funzione giurisdizionale e più effettiva la tutela dei diritti.

3.2. Sotto un diverso profilo, sembra meritevole di accoglimento la proposta del C.N.F. – non recepita nello schema in oggetto – di prevedere che in ipotesi di subentro nell’attività difensiva a processo in corso, al nuovo difensore sia dovuto il compenso previsto per la fase di studio della controversia, nonostante questa sia anteriore all’inizio del processo.

Appare, infatti, evidente che il difensore subentrante debba necessariamente svolgere le attività di esame e studio degli atti e di consultazione con il cliente e che, pertanto, gli spetti il corrispondente compenso. Né appare dirimente in senso negativo la prospettata possibilità di abusi e ingiustificati aggravii di spesa pubblica nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi della patologia e non della fisiologia del processo, evitabile attraverso la discrezionalità attribuita al

giudice in sede di liquidazione delle spese a favore del soggetto ammesso al detto beneficio (questa argomentazione potrebbe anche essere esplicitata nel testo, laddove necessario, semmai operando un particolare riferimento al gratuito patrocinio).

Sulla scorta delle predette motivazioni, si suggerisce pertanto l'aggiunta di un comma 5 *bis* che preveda espressamente – se del caso, con le precisazioni appena esposte – la liquidazione delle spese delle diverse fasi, ivi compresa quella di studio della controversia, in caso di subentro di altro difensore a processo in corso.

3.3. In relazione al novellando comma 6 dell'art. 4 del d.m., che disciplina le ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, questo Consiglio di Stato suggerisce di rendere più pregnante la previsione dell'aumento del compenso del professionista in tale ipotesi.

Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all'opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell'autorità giudiziaria.

Tale opera va incentivata con maggiore decisione e chiarezza: l'ottica deve essere quella di perseguire con ogni mezzo la riduzione del contenzioso e il ricorso alla "risorsa giustizia" come *extrema ratio*, in linea con i principi contenuti nella legge 26 novembre 2021, n. 206 e con gli obiettivi del PNRR, ispirati anche a una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti e al contrasto degli eccessi di litigiosità.

E allora, volendo incoraggiare le forme di risoluzione alternative alla decisione dell'autorità giudiziaria, non appare compatibile mantenere, nel sistema, un'opzione secondo cui il compenso del professionista che ha evitato o ridotto il ricorso al giudice possa essere inferiore a quello che sarebbe spettato se la controversia si fosse risolta con la decisione dell'autorità giudiziaria.

Va invece disposto un meccanismo premiale più certo nella sua effettività, e quindi

più efficace e più motivante. In tal senso, appare preferibile la formulazione originaria della proposta del C.N.F., la quale prevede che, fermo il compenso già maturato, il compenso per l'attività di conciliazione e transazione è determinato nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale (che in questa sede viene indicata solo come parametro quantitativo, e non certo per la assimilazione di un'attività a un'altra, come temeva il Ministero), aumentata di un quarto.

3.4. Il comma 9 del d.m., come novellato dallo schema in oggetto, prevede che *“nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”*. Si modifica la previsione vigente, che fissa la percentuale di riduzione al 50 per cento.

Il Consiglio osserva che la norma, così come formulata (peraltro, sin dal testo originario), nel fare riferimento alla improbabile ipotesi di “liquidazione” del compenso “del soccombente”, sembra limitarsi nella pratica al solo caso in cui egli sia stato ammesso al gratuito patrocinio.

Per conferire alla disposizione una portata più ampia e incisiva, con la dichiarata finalità di ostacolare la proposizione di liti temerarie o controversie bagatellari, sembrerebbe più efficace evitare ogni riferimento alla parola “liquidabile”, sostituendola con la parola “spettante” ed eventualmente aggiungendo la precisazione *“ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012”*.

In tal modo, risulterebbe più chiara l'applicabilità della disposizione (e della riduzione da essa disposta) a tutte le ipotesi di determinazione del compenso del professionista soccombente ai sensi del d.m. in esame e non solo a quelle in cui sia prevista una liquidazione. Con l'effetto, ad avviso del Consiglio, di potenziare il contrasto degli eccessi di litigiosità e, quindi, la deflazione del contenzioso.

3.5. Con riguardo al comma 10 *ter*, relativo alla liquidazione dei compensi per la fase dell'appello davanti al Consiglio di Stato avverso ordinanza cautelare del TAR, il Consiglio ritiene che sia più chiara (e aderente alle peculiarità dell'appello

cautelare nella giustizia amministrativa) una formulazione – proposta anche dal C.N.F. – che stabilisca che *“è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale”*, rispetto a quella introdotta dall’art. 2 che fa generico riferimento al *“compenso previsto dalla allegata tabella 22, ridotto del 50 per cento”*, richiamando in modo poco chiaro tutte le voci nella stessa ricomprese.

Si suggerisce, pertanto, di introdurre la predetta specificazione.

3.6. Il comma 2 dell’articolo 2 dello schema interviene sull’articolo 5 del d.m. (Determinazione del valore della controversia), introducendo un ultimo periodo al comma 3 secondo cui, nei procedimenti in materia di contratti pubblici, *“l’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’importo dell’appalto”*.

Al riguardo, questo Consiglio di Stato evidenzia che, secondo la sua più recente giurisprudenza, è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei presupposti del danno subito, sia sul piano dell’*an* che sul piano del *quantum*, atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l’ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento *ex* articolo 64, commi 1 e 3, c.p.a., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato (cfr. Consiglio Stato, V, 18 marzo 2021, n. 1803; Consiglio Stato, 13 luglio 2017, n. 3448).

In particolare con riguardo al danno emergente, secondo la richiamata giurisprudenza, *“deve escludersi l’ancoraggio forfettario alla misura del dieci per cento dell’importo a base d’asta: e ciò sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, non avendo fondamento la presunzione che la perdita sia, secondo un canone di normalità, ancorata alla ridetta percentuale, sia perché l’art. 124 cit. va inteso nel senso della rigorosa incombenza, a carico del danneggiato, di*

un puntuale onere di allegazione e di dimostrazione (cfr. Consiglio Stato, V, 11 maggio 2017, n. 2184; Ad. plen, 2 maggio 2017, n. 2), sicché il ricorso alla valutazione equitativa può essere riconosciuto solo in caso di impossibilità o di estrema difficoltà a fornire prova in relazione all'ammontare preciso del danno patito” (cfr. Consiglio Stato, V, 26 luglio 2019, n. 5283).

Alla luce della citata giurisprudenza e dei principi rinvenibili negli artt. 64 e 124 c.p.a., la Sezione suggerisce di aggiungere, dopo la parola “*appalto*”, la seguente espressione: “*salvo che non sia ricavabile dagli atti di gara*”.

4. Sugli articoli 3, 4 e 5 dello schema non vi sono osservazioni.

5. L'articolo 6 dello schema stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Al riguardo, la Sezione rileva che la disposizione deve necessariamente tenere conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 2016.

Nella citata pronuncia, la Corte ha statuito che “Dopo le riforme dell'anno 2012, relative sia ai compensi professionali degli avvocati, sia più in generale allo stesso ordinamento della professione forense (riforme realizzate dapprima con il d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, poi con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», e sviluppate dai successivi decreti ministeriali), questa Corte ha avuto modo di osservare come, anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria debba essere remunerata secondo un unico criterio. Aggiungendo, con citazione dello stesso precedente di legittimità prima ricordato (sentenza n. 2 del 1985), che laddove si tratti di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento «alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita» (ordinanza n. 261 del 2013; nello stesso senso, ordinanza n. 76 del 2014)”.

La norma deve, pertanto, essere formulata tenendo conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza, facendo riferimento alla conclusione della prestazione professionale e non solo alla sua liquidazione.

6. L'articolo 7 dello schema prevede, infine, che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La Sezione osserva che la previsione che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua nella Gazzetta Ufficiale deroga inammissibilmente – in mancanza di idonea autorizzazione in tal senso nella disposizione di rango primario – al disposto dell'art. 10 delle preleggi, in base a cui le leggi e i regolamenti divengono obbligatori il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. L'ultimo inciso dell'art. 10 delle preleggi (“*salvo che sia altrimenti disposto*”) è costantemente interpretato nel senso che tale diversa disposizione spetta a una fonte di pari forza innovativa dell'ordinamento giuridico, ossia alla legge. Di conseguenza, la fonte regolamentare può eventualmente rinviare l'operatività e la concreta applicazione di talune sue previsioni, insuscettibili di immediata applicazione, ma non può mai disporre dei tempi dell'entrata in vigore dell'intero testo (cfr., *ex multis*, Consiglio Stato, parere n. 690 del 2 aprile 2020).

Conseguentemente, l'articolo 7, in relazione a quanto disposto dall'indicato articolo 10 delle preleggi, deve essere modificato prevedendo che il termine di entrata in vigore del decreto è di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione esprime il proprio parere favorevole nei termini indicati, evidenziando che è necessario che, ai fini dell'approvazione finale del regolamento, sia acquisita, con la bollinatura, la verifica positiva della Ragioniere Generale dello Stato.

P.Q.M.

nei sensi suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 54-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 9 FEBBRAIO 2022

OMISSIS

DELIBERA n. 535
PROPOSTA DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI
(D.M. 10 marzo 2014, n. 55)

Il Consiglio Nazionale Forense,

nella seduta amministrativa straordinaria del 9 febbraio 2022,

visti gli articoli 13, comma 6, e 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2021, n. 247;

vista la delibera n. 534, assunta durante la seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, con la quale approvava in via provvisoria proposte di modifiche ed integrazioni dei parametri vigenti di cui al Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), riservandosi di approvare in via definitiva la proposta all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

considerato che con comunicazione del 25 gennaio 2022 inviava le anzidette proposte Consigli dell'Ordine degli Avvocati, alle Unioni regionali forensi, alle Associazioni forensi e all'Organismo congressuale forense, con invito a formulare osservazioni;

viste le osservazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltagirone, Campobasso, Cassino, Como, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Grosseto, Imperia, Lagonegro, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Rovigo, Siena, Siracusa, Termini Imerese, Tivoli, Torino, Trento, Treviso, Urbino, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Viterbo;

viste le osservazioni pervenute dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo (COFA) e dall'Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico (UICA);

viste le osservazioni pervenute dalle Associazioni forensi maggiormente rappresentative Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI), Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Associazione Nazionale Forense (ANF), Unione degli Avvocati Europei (UAE), Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA), Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione (UNAM), Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), Unione Nazionale Camere Civili (UNCC);

viste le osservazioni pervenute dall'Organismo Congressuale Forense;

sentiti i relatori, la Presidente Maria Masi e il Vicepresidente Francesco Greco;

ritenuto opportuno, in accoglimento delle osservazioni pervenute:

- proporre l'eliminazione dell'espressione "di regola", al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale, tale da eliminare incertezze dovute all'ampia discrezionalità attribuita all'autorità giurisdizionale;
- prevedere che la liquidazione del compenso non possa risultare inferiore a quella prevista dall'applicazione del parametro minimo previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (art. 4, comma 1, e art. 19, comma 1);
- precisare che per l'attività di assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita in materia di crisi di impresa si applichino i parametri previsti dalla tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommai di cognizione avanti al Tribunale;
- introdurre una apposita previsione per il giudizio di appello cautelare, dinanzi al Consiglio di Stato, con il quale si impugna e si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice di prime cure;
- precisare che i compensi previsti per l'attività difensiva davanti al Tribunale per i minorenni si applicano sia in sede di udienza preliminare che in sede di dibattimento;
- integrare il parametro previsto per la fase istruttoria e dibattimentale dalla tabella 15, nell'ipotesi di procedimenti penali particolarmente complessi, in ragione del numero elevato di imputati o di imputazioni, o che si protraggano per un numero elevato di udienze, o che richiedono l'espletamento di attività istruttorie complesse, introducendo un correttivo su base oraria, proporzionato all'attività effettivamente svolta, al fine di valorizzare compiutamente l'attività difensiva;
- precisare che il subentro nell'attività difensiva successivamente alla fase degli atti introduttivi, in ogni tipo di giudizio (civile, penale, amministrativo e così via) consente comunque di poter ottenere il compenso previsto per lo studio della controversia, essendo

- impossibile predisporre la difesa del cliente senza aver esaminato e studiato gli atti;
- riformulare la proposta di modifica in materia di conciliazione e transazione (art. 4, comma 6) al fine di evidenziarne la finalità deflattiva ed incentivare i professionisti alla conciliazione delle liti;
 - riformulare la proposta di modifica di materia di parametri relativi alle attività stragiudiziali (art. 18) in relazione ad affari dal valore superiore ad €520.000,00, al fine di semplificare la determinazione del compenso dovuto;
 - prevedere un compenso per l'attività svolta dall'avvocato quale Curatore del minore, in ragione del particolare ruolo e importanza dell'incarico, che di recente ha trovato precisa regolamentazione normativa nella legge n. 206/2021;
 - precisare che la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applica esclusivamente alle attività difensive svolte in procedimenti che non incidono su diritti soggettivi ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti, dovendo altrimenti applicare le tabelle relative al giudizio ordinario di cognizione, in ragione del carattere contenzioso del procedimento, a fini di trasparenza nei rapporti con la clientela e di chiarezza nelle procedure di liquidazione;

dopo ampia discussione,

delibera

di approvare in via definitiva la proposta di modifica del D.M. 55 del 2014, già approvata in via preliminare con la delibera n. 534, assunta nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, nel testo che segue, da inviare al Ministero della Giustizia, unitamente alle osservazioni raccolte all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PARAMETRI FORENSI VIGENTI

(MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 10 marzo 2014, n. 55

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. L'INCREMENTO DI TUTTI I VALORI PARAMETRICI IN BASE ALL'AUMENTO MEDIO DEL COSTO DELLA VITA

Un incremento di tutti i valori parametrici rapportato all'aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021, in base agli indici ISTAT. Considerata la richiesta formulata da questo Consiglio all'ISTAT in ordine ad una certificazione relativa all'aumento dei beni e servizi che più incidono sui costi di uno studio legale, a partire da marzo 2014 ad oggi, si precisa che i valori indicati nella presente proposta sono stati calcolati in base ai parametri oggi vigenti e, pertanto, dovranno essere ricalcolati ed adeguati all'aumento del costo della vita.

2. AUMENTI E DIMINUZIONI

Adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%.

Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.

Proposta di modifica e motivazione

L'uso della locuzione "di regola", nella liquidazione giudiziale del compenso, crea spesso, nella pratica, notevoli disparità di trattamento. Non sono rari, infatti, i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, viene applicata una percentuale differente ovvero, qualora la normativa preveda un aumento, si verifichi uno scostamento tra le percentuali di maggiorazione, ovvero che non vengano previste.

Per queste ultime, considerata la necessità di un intervento che chiarisca la portata della norma e la sua finalità deflattiva, si rinvia al punto n. 8.

Al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale, tale da eliminare incertezze dovute all'ampia discrezionalità attribuita all'autorità giurisdizionale, si propone di eliminare l'espressione: "di regola", ove previsto nel decreto.

Testo della modifica proposta:

All'art. 2, comma 2, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 4, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 4, comma 1-bis, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 4, comma 2, sostituire le parole: "può di regola essere" con la parola: "è".

All'art. 4, comma 3, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 4, comma 6, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 4, comma 10-bis, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 5, comma 6, eliminare le parole: "di regola e a questi fini".

All'art. 6, comma 1, eliminare le parole: "di regola" e sostituire le parole: "fino al" con la parola: "del".

All'art. 8, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 9, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 10, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 10, comma 2, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 11, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 12, comma 1, eliminare le parole: "di regola" e sostituire le parole: "fino al" con la parola: "del".

All'art. 12, comma 2, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 17, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 19, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 20, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 20, comma 1-bis, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 21, comma 7, eliminare le parole: "di regola e a questi fini".

All'art. 24, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 22, comma 1, eliminare le parole: "di regola" e sostituire le parole: "fino al" con la parola: "del".

All'art. 26, comma 6, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 27, comma 1, sostituire le parole: "unitamente, di regola," con le parole: "unitamente ad" ed eliminare le parole: "di regola".

Proposta di modifica e motivazione

Come sottolineato da Ordini e Associazioni all'esito della consultazione, non sono rari i casi in cui il giudice, pur tenendo conto della disciplina dettata dal DM n. 55/2014, liquida un compenso professionale che risulta notevolmente al di sotto dei parametri minimi previsti, in ragione degli aumenti e delle diminuzioni previste dagli artt. 4, comma 1, 12, comma 1, e 19, comma 1, del decreto, in evidente contrasto con il ruolo affidato all'Avvocato dall'art. 2, comma 2, della legge professionale di garante dell'effettività della tutela dei diritti e del rilievo sociale della difesa.

Anche al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale, si propone di prevedere che il giudice, nella liquidazione del compenso, non possa scendere al di sotto del valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione.

Testo della modifica proposta:

Agli articoli 4, comma 1, 12, comma 1, e 19, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: ***“Il giudice, nella liquidazione, non può discostarsi dal valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione.”***

3.TARIFFA ORARIA

Proposta di modifica e motivazione

L'art. 13, comma 3 L. 247/2012 prevede: *“La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo ...”*. Pur essendo prevista dalla fonte primaria, manca nel D.M. n. 55/2014 l'individuazione di una soglia economica di riferimento. Pertanto, si propone di quantificarla indicativamente nella forbice dei valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

Per ciò che concerne la quantificazione proposta, si osserva quanto segue.

La norma proposta richiama espressamente la manifestazione di volontà delle parti (“pattuizione”), per cui i valori monetari indicati potranno essere applicati solo con l'espresso consenso delle parti stesse, che potrebbero trovare conveniente e/o comunque utile avvalersi della tariffa oraria. In ogni caso, le cifre indicate sono quelle segnalate dall'esperienza pratica, nei fori dove si fa uso del compenso orario, specie con clienti come imprese di una certa dimensione e con base all'estero (soprattutto area anglosassone). Confermano quanto sopra i rilievi di recente pubblicati dalla rivista “MAG, 160, 14.04.2021, testata di LC Publishing Group” che per il 2020 ha quantificato i compensi orari medi praticati dagli studi legali di medio-grandi dimensioni nel seguente modo:

FEE ORARIE MEDIE	PRATICANTE	JUNIOR ASSOCIATE	ASSOCIATE	SENIOR ASSOCIATE	COUNSEL SALARIED	PARTNER LEAD	PARTNER
	144	175	230	286	350	390	515

Testo della modifica proposta:

Dopo l'art. 27 introdurre il seguente articolo:

“Art. 27-bis (Pattuizione a tempo). Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora”. *

Testo ante modifica	Testo post modifica
	Art. 27-bis Pattuizione a tempo
	Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora. *

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

4.PROCEDURE CONCURSUALI

Proposte di modifica e motivazione

Occorre colmare una lacuna evidente dei parametri vigenti, per ciò che concerne i compensi previsti per la difesa e l'assistenza nelle procedure concorsuali. Si propone dunque l'introduzione di una apposita tabella, la n. 20 bis. E ciò per le seguenti ragioni.

Se è vero che **in taluni casi** una domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, **è altrettanto vero che, in altri casi, tutt'altro che infrequenti la domanda di insinuazione comporta un'attività complessa sul piano dell'impegno e sulla conseguente responsabilità del professionista.** Va anche detto che la nuova tabella non riguarderebbe solo l'insinuazione al passivo in senso stretto, alla quale peraltro risulterebbero applicabili solo le voci n. 1 (*Fase di studio della controversia*), e n. 2 (*Fase introduttiva*), ma anche l'assistenza in altre fasi o procedure, quali ad esempio il procedimento di opposizione al rigetto della domanda di ammissione, tutte attività e fasi che implicano difese assai complesse, che meritano di essere compensate adeguatamente.

Si propone dunque come detto l'introduzione della Tabella 20-bis "*Assistenza nell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale nel fallimento e nella liquidazione giudiziale*", che prevede 4 fasi: fase di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione (osservazione progetto stato passivo e/o documenti) e fase decisionale (laddove effettivamente svolta dall'avvocato). Per gli scaglioni di valore e i compensi indicati, si fa riferimento a quelli previsti innanzi al Tribunale (tabella 2), **con una diminuzione del 20%.**

Testo della modifica proposta:

Successivamente alla tabella n. 20 è introdotta la seguente tabella 20bis:

20-bis. ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:*

	da €	da €	da €	da €	da €	da €
	1.100,01	5.200,01	26.000,01	52.000,01	260.000,01	520.000,01
Valore	00	00	00	00	00	00
1. Fase di studio della controversia	100,00	325,00	700,00	1280,00	1.945,00	2.700,00

2. Fase intro- duttiva del giudizio	100,00	325,00	590,00	920,00	1.240,00	1.780,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
3. Fase istrut- toria e/o di tratta- zione	150,00	650,00	1.280,00	1.375,00	4.320,00	7.930,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
4. Fase decisio- nale	150,00	650,00	1.280,00	2.215,00	3.240,00	4.695,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-bis è introdotto il seguente comma: ***“10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento”.***

Testo ante modifica	Testo post modifica
	10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori medi di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento.

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-ter è introdotto il seguente comma: ***“10-quater. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l'istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare”.***

Testo ante modifica	Testo post modifica
	10-quater. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l'istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, infine, aggiungere il seguente comma: ***“10-quinquies. Per l'attività di assistenza svolta nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita in materia di crisi di impresa si applicano i parametri previsti dalla tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.”***

Testo ante modifica	Testo post modifica
	10-quinquies. Per l'attività di assistenza svolta nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita in materia di crisi di impresa si applicano i parametri previsti dalla tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.

5.PROCESSO AMMINISTRATIVO

Proposte di modifiche e motivazione

Per ciò che concerne i compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi occorre operare una riparametrazione dei compensi previsti nelle tabelle 21 e 22 aumentando quelli previsti per la fase introduttiva del giudizio che, essendo conformata al carattere decadenziale, è particolarmente faticosa per l'avvocato e richiede un impegno assai gravoso, che merita di essere remunerato adeguatamente. L'aumento dovrebbe consistere nel 20% in più dei parametri attualmente vigenti per la voce fase introduttiva. E ciò sia nella tabella 21, relativa ai giudizi dinanzi al TAR, che nella tabella 22, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

Testo delle modifiche proposte:

tabella n. 21 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti: *

2. Fase						
intro-						
duttiva						
del						
giudizio	204,00	648,00	1050,00	1.620,00	2.184,00	2916,00

e alla tabella n. 22 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti: *

2. Fase						
intro-						
duttiva						
del						
giudizio	120,00	408,00	810,00	1.212,00	1782,00	2430,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

Si propone inoltre un aumento del 20% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto **ricorso incidentale**. Appare utile evidenziare, a sostegno dell'invocata misura, che la richiesta di aumento del compenso trova fondamento nell'orientamento della giurisprudenza di cassazione che riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il *thema decidendum* originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Tra l'altro, a sostegno dell'aumento, deve evidenziarsi che nell'ordine di trattazione delle questioni da parte dei giudici amministrativi i motivi di ricorso incidentale vengono vagliati

preliminarmente rispetto a quelli principali in quanto se fondati sono idonei a paralizzare l'azione del ricorrente.

Testo della modifica proposta:

Alla fine del comma 10-bis dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo: «**Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale**».

Testo ante modifica	Testo post modifica
10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti	10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale.

Si propone inoltre un aumento del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase cautelare qualora venga svolta attività specifica per proporre o resistere a misure cautelari **monocratiche**. Il compenso per tale nuova fase è individuato nella misura del 50% rispetto il compenso previsto per la fase cautelare (collegiale).

Testo della modifica proposta:

Alla tabella 21 al rigo 5 aggiungere dopo le parole "Fase cautelare" la parola "**collegiale**" e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo "**6. Fase cautelare monocratica**" con i seguenti valori *:

6. Fase							
cautelare							
monocratica	100,00	270,00	505,00	910,00	1.315,00	1.890,00	

Alla tabella 22 al rigo 5 aggiungere dopo le parole "Fase cautelare" la parola "**collegiale**" e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo "**6. Fase cautelare monocratica**" con i seguenti valori *:

6. Fase							
cautelare							
monocratica	100,00	303,00	505,00	900,00	1.148,00	1.958,00	

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

Ovviamente tale compenso sarà dovuto solo se si svolgerà effettivamente una fase cautelare monocratica. Pertanto, all'art. 4, comma 10-bis del DM 55/2014, è aggiunto il seguente periodo: "**In caso di fase cautelare monocratica, si farà applicazione della conferente voce prevista nelle tabelle 21 e 22**".

In adesione alle osservazioni pervenute all'esito della consultazione con Ordini e Associazioni forensi, si propone di introdurre un'apposita previsione per il giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato. Come è noto, infatti, con l'appello cautelare si impugna e si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR, dinanzi al quale il giudizio prosegue per la fase di merito e decisionale, all'esito dell'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato a definizione del giudizio di appello cautelare. L'attività che quest'ultimo richiede è, per l'appellante, quella di studio del provvedimento cautelare di primo grado e di predisposizione dell'atto di appello cautelare, mentre per l'appellato è quella di studio e di predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio e della memoria, in vista della camera di consiglio nella quale l'appello cautelare sarà discusso. Di conseguenza, si propone che al giudizio di appello cautelare si applichi il compenso previsto dalla tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso previsto per la fase di discussione, mancando lo scambio delle memorie finali.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4 aggiungere, infine, il seguente comma: **«11. Nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale».**

Testo ante modifica	Testo post modifica
	11. Nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale.

Previsione, in materia di pubblici contratti (art. 5, co.3 DM 55/2014), secondo cui l'utile effettivo o il profitto atteso in relazione all'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato si intendano, quanto meno, non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto (oggi addirittura per giurisprudenza amministrativa il privato potrebbe anche rinunciare del tutto all'utile effettivo).

Testo della modifica proposta:

Alla fine del comma 3 dell'art. 5 è aggiunta la seguente frase: **“In ogni caso, l'utile effettivo o il profitto si intendano non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto”.**

Testo ante modifica	Testo post modifica
3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.	3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. In ogni caso, l'utile effettivo o il profitto si intendano non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto.

6. PROCESSO PENALE

Proposte e motivazioni

Modifica dei parametri in materia penale con riferimento alla voce della tabella allegata al DM 55/2014 relativa alle indagini difensive. La tabella 15 allegata al Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni, prevede alla voce “investigazioni difensive” l’indicazione del compenso parametrico con riferimento alle seguenti fasi: fase di studio e fase istruttoria. Non sono contemplate la fase decisionale e la fase introduttiva.

Tuttavia appare opportuno prevedere un aumento del compenso previsto per le indagini difensive, allorquando queste sono particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti. In particolare, i valori parametrici già previsti per la fase di studio e per la fase istruttoria potrebbero essere aumentati del 20%.

Testo della modifica proposta:

All’art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-bis dal seguente tenore:

“I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati del 20% allorquando tali indagini siano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti”

Previsione della voce tabellare relativa al giudizio direttissimo.

Si ritiene altresì necessario intervenire per definire i compensi liquidabili nel giudizio direttissimo con riferimento alla fase di convalida dell’arresto che lo precede. Infatti la fase di convalida, pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito, presenta peculiarità e caratteristiche che inevitabilmente la distinguono dalla fase successiva. Pur tuttavia spesso nel contesto delle liquidazioni giudiziali l’attività del difensore viene considerata alla stregua di una fase unica. Appare quindi opportuno distinguere e rendere autonomo, ai fini della definizione del valore parametrico, il momento processuale della convalida dell’arresto, per la quale potranno essere riconosciuti i compensi relativi alla **fase di studio** (per l’esame degli atti allegati alla richiesta di convalida), e relativi alla **fase decisionale** (coincidente con il momento in cui il Giudice decide se procedere alla convalida dell’arresto e, in caso di richiesta del pubblico ministero, all’applicazione di una misura cautelare).

Il valore parametrico per la convalida dovrebbe essere individuato in € 360,00 per la fase di studio ed in € 675,00 per la fase decisionale.

Si ritiene infine opportuno prevedere anche la voce parametrica relativa alla “fase istruttoria”, atteso che la convalida dell’arresto e del fermo è sempre preceduta dalla audizione dei militari operanti che hanno proceduto alla misura pre-cautelare, integrante un vero e proprio “momento” di istruttoria rilevante ai sensi dell’art. 12 comma 3 lettera c) del DM 55/2014 che ricomprende nella fase interessata le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali. Il compenso viene indicato in € 450,00=.

Testo della modifica proposta:

Alla tabella n. 15 è aggiunta una nuova colonna denominata **“Giudizio di convalida dell’arresto”** tra quella denominata **“Indagini difensive”** e quella denominata **“Cautelari personali”** con i seguenti valori per la fase di studio e la fase decisionale *:

	Indagini difensive	Giudizio di convalida dell’arresto	Cautelari personali
--	--------------------	---	---------------------

1. Fase di studio della controversia	810,00	360,00	360,00
2. Fase introduttiva del giudizio	630,00		1.170,00
3. istruttoria e/o dibattimentale	1.350,00	450,00	-
4. Fase decisionale	1.350,00	675,00	1.350,00

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti il magistrato di sorveglianza. L'attuale *Tabella 15. Giudizi penali* prende in considerazione soltanto il "Tribunale di Sorveglianza", mentre nulla prevede con riferimento alla definizione e liquidazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva svolta innanzi al Magistrato di Sorveglianza. La lacuna è stata sino ad oggi colmata con applicazione analogica dei parametri previsti dalla tabella per il "Tribunale monocratico" o per il "Tribunale di Sorveglianza". L'uso discrezionale del citato alternativo criterio di riferimento basato su valutazioni di somiglianza della composizione dell'organo o della materia induce a richiedere sia adottata l'integrazione proposta tale da escludere nel futuro ogni dubbio interpretativo e garantita uniformità delle liquidazioni. Per quel che attiene le **fasi e i parametri da prevedere per i procedimenti innanzi alla magistratura di sorveglianza** si propone la previsione delle seguenti fasi individuate dal comma 12, comma 3 del DM 55/2014 : *fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale* con esclusione della fase istruttoria che di regola non si svolge avanti il Magistrato di Sorveglianza.

L'integrazione appare necessaria anche in considerazione del fatto che numerosi procedimenti avanti il Magistrato di sorveglianza vedono il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che in conseguenza della mancata previsione tabellare tariffaria della procedura i Magistrati di Sorveglianza esprimono oggi orientamenti non uniformi in ordine alla applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e delle tabelle ad esso allegate. (vi sono Magistrati che ritengono applicabile la vecchia disposizione di cui all'art. 1, comma 7, D.M. 140/20012 o l' art. 2225 cod. civ. (secondo cui il compenso "è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo") e nella disposizione relativa alle professioni intellettuali ex art. 2231, comma 1 e comma 2, cod. civ. (secondo cui il compenso del professionista è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale, in "misura adeguata all'importanza dell'opera e del decoro della professione").

Testo della modifica:

Alla tabella 15. *Giudizi penali* dopo la colonna Tribunale di Sorveglianza inserire la colonna "**Magistrato di sorveglianza**" prevedendo i compensi per le seguenti fasi *:

	Magistrato di Sorveglianza
1. Fase di studio della controversia	300,00
2. Fase introduttiva del giudizio	360,00
4. Fase decisionale	900,00

** Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti GUP del Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni.

L'attuale Tabella 15 Giudizi penali non prende in considerazione la specificità di rito e di competenza con riferimento ai processi a carico di minorenni disciplinato dal D.P.R n. 488/1988, la cui peculiarità consiste nell'esistenza di una giurisdizione specializzata. Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del Gup minorile composto da un magistrato togato e due giudici esperti onorari, cui la SC ha riconosciuto – proprio in virtù della sua composizione collegiale – la competenza per il giudizio abbreviato innescato a seguito di richiesta di giudizio immediato (di competenza del GIP). Dal lato della difesa l'art. 11 del DPR n. 448/1988 richiede al Consiglio dell'ordine la predisposizione di elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile, già prevista dall'art. 15, d.lgs. n. 272/1989, (*norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni*). La lacuna del D.M. 55/2014 merita di essere colmata quindi in ragione della particolare attività richiesta al difensore dell'imputato minore e alla partecipazione sia al giudizio che all'istruttoria anche di altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi). Non da ultima la considerazione della frequente utilizzazione in questo settore del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo familiare, sia per la particolare procedura prevista dall'art. 118 del DPR n. 115/2002.

Per ovviare a tale lacuna, si propone di inserire una disposizione che precisi che per la fase avanti al Tribunale dei minorenni si applichi la voce parametrica prevista per il Tribunale Collegiale, sia quale giudice dell'udienza preliminare che come giudice del dibattimento.

Testo della modifica proposta:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-ter dal seguente tenore:

“Per le attività difensive davanti al Tribunale per i minorenni, sia quale giudice dell'udienza preliminare che come giudice del dibattimento, si applicano i compensi previsti dalla tabella n. 15 per il Tribunale collegiale”

Necessità di integrazione della tabella n. 15, con riferimento alla fase istruttoria o dibattimentale, con riferimento ai dibattimenti particolarmente complessi.

L'attuale Tabella 15 (Giudizi penali) prevede parametri in misura fissa che, con riferimento ai dibattimenti particolarmente complessi, si manifestano assolutamente inadeguati. Si pensi ai dibattimenti con un numero elevato di imputati o di imputazioni, o che si protraggono per un numero elevato di udienze (superiore a sei) e che richiedono l'espletamento di attività istruttorie complesse (quali, ad esempio, l'audizione di collaboratori di giustizia, o di periti o consulenti tecnici); non di rado, infatti, può verificarsi che l'attività istruttoria si protragga anche per più anni, ovvero che nella fase introduttiva del giudizio numerose e complesse questioni preliminari possano comportare, soprattutto in presenza di numerose parti, lo svolgimento di diverse udienze.

Si propone, pertanto, al fine di valorizzare compiutamente l'attività difensiva di integrare il parametro con un correttivo orario, tra un minimo ed un massimo, proporzionato all'attività effettivamente svolta.

Testo della modifica proposta:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-quater dal seguente tenore *:

“Nei processi particolarmente complessi, in relazione al numero degli imputati o delle imputazioni ed al numero delle udienze, diverse da quelle di mero rinvio, i compensi relativi alla fase istruttoria o dibattimentale previsti dalla tabella n. 15 allegata al presente decreto sono altresì aumentati, da un minimo di €200,00 ad un massimo di €500,00, per ogni ora, o frazione di ora, di attività processuale svolta”.

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

Subentro nell'attività difensiva.

Sulla base delle osservazioni pervenute all'esito della consultazione con Ordini e Associazioni forensi, si propone una modifica dell'art. 12, tesa a chiarire che, nell'ipotesi di subentro nell'attività difensiva a processo in corso, al difensore è comunque dovuto il compenso previsto per la fase n. 1 (*studio della controversia*), nonostante questa risulti cronologicamente antecedente l'inizio del processo. Diversamente, si giungerebbe alla conclusione che all'avvocato verrebbe liquidata la fase decisionale, a seguito di partecipazione alle udienze e discussione, senza che gli venga riconosciuto il compenso previsto per l'esame e lo studio degli atti o le consultazioni con il cliente, attività preliminare e necessaria per la predisposizione delle difese.

Tale principio, peraltro, risulta applicabile ad ogni tipo di giudizio, non solamente a quello penale.

Si propone, pertanto, di modificare la normativa in tal senso.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: ***“5-bis. Il compenso previsto per la fase di studio della controversia va in ogni caso riconosciuto, se richiesto, per l'esame e lo studio degli atti, anche ove tale attività venga svolta dal professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase degli atti introduttivi”***

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: ***“4. Il compenso previsto per la fase di studio della controversia va in ogni caso riconosciuto, se richiesto, per l'esame e lo studio degli atti, anche ove tale attività venga svolta dal professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase degli atti introduttivi”.***

7. MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

Alla luce dell'esperienza maturata con lo sviluppo delle procedure di definizione conciliativa della lite, in particolare della mediazione di cui al d. lgs. 28/2010 e della negoziazione assistita prevista dall'art. 2 e segg. D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, appare opportuno rivedere la misura del compenso spettante all'avvocato che assiste la parte nelle predette procedure, valorizzando l'attività svolta nella fase di negoziazione e nella fase di conciliazione, al fine di rendere maggiormente remunerata una attività molto impegnativa dal punto di vista professionale e molto conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi, con una soluzione concordata, la propria controversia. Si propone, pertanto, che i parametri previsti per tali

attività dal paragrafo 25 bis della tabella attività stragiudiziale siano aumentati del 30% rispetto agli importi attuali.

Testo della modifica:

Gli importi previsti nella tabella **25-bis. Procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita** sono sostituiti con i seguenti *:

	da €	da €	da €	da €	da €	da €
	0,01 a	1.100,	da €	da €	52.000,	260.000,
	€	01 a €	5.200,01	26.000,01	01 a €	01 a €
	1.100,	5.200,	a €	a €	260.000,	520.000,
Valore	00	00	26.000,00	52.000,00	00	00
fase della attivazione	78	351	546	663	1248	1696
fase di negoziazione	156	702	1092	1326	2496	3393
conciliazione	234	1053	1638	1989	3744	5089

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

8. CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE

Sempre al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell'avvocato e di remunerare adeguatamente l'attività professionale che si rende necessaria per la transazione della causa in corso, si propone di rivedere il compenso spettante al difensore che l'art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 individua nell'aumento "fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale". Per fare chiarezza sull'interpretazione della norma, che ha portato ad applicazioni non sempre concordanti, potrebbe essere opportuno prevedere l'aumento "di un quarto", e non "fino ad un quarto".

Sulla base delle osservazioni pervenute all'esito della consultazione con Ordini e Associazioni forensi, si propone una formulazione più chiara della norma, che ne evidenzia il carattere deflattivo, riconoscendo al professionista un incremento del compenso in caso di conciliazione della lite, ed evita contrasti interpretativi.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, comma 6 sostituire le parole: "la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale" con le parole: "il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto".

Testo ante modifica	Testo post modifica
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo	6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale il

quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.	compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto , fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
--	---

9. PARAMETRI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI

Proposte di modifica e motivazione.

Si reputa necessario modificare l'art. 18 relativo alla determinazione dei parametri per le attività stragiudiziali. In particolare, appare opportuno derogare al principio del compenso onnicomprensivo allorquando l'affare si componga di più fasi o parti autonome in ragione della materia trattata.

La proposta modifica e integra l'art. 18, consentendo l'abrogazione dell'art. 22, che in base ai parametri vigenti disciplina appunto i compensi da applicarsi per gli affari di valore superiore ad euro 520.000,00, anche sulla scorta delle osservazioni pervenute da Ordini e Associazioni forensi all'esito della consultazione prevista dall'art. 1, comma 3, della legge professionale.

Si ritiene opportuno prevedere una semplificazione della disciplina per la determinazione del compenso per le prestazioni stragiudiziali prevedendo, **per gli affari di valore superiore a 520.000,00 euro**, un compenso calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, sulla base di scaglioni progressivi, applicando una percentuale del 3%, che si riduce progressivamente dello 0,25% per ogni incremento di €2.000.000,00 o frazione inferiore. A titolo esemplificativo, per gli affari ricompresi tra €520.000,01 ed €2.520.000,00 si applicherà la percentuale del 3%; per gli affari ricompresi tra €2.520.000,01 ed €4.520.000,00 si applicherà la percentuale del 2,75%; per gli affari ricompresi tra €4.520.000,01 ed €6.520.000,00 si applicherà la percentuale del 2,5%, e così via).

Testo della modifica proposta:

All'art. 18, al comma 1, dopo la parola: "sono" inserire le parole: "**indicati nella tabella n. 25 allegata al presente decreto e sono di norma**" e aggiungere, infine, il seguente periodo: "**Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte**".

All'articolo 18, aggiungere il seguente comma: "**2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, da calcolare in modo proporzionale rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%, con scaglioni progressivi decrescenti dello 0,25% per ogni incremento di €2.000.000,00 o frazione inferiore. È abrogato l'art. 22.**"

Testo ante modifica	Testo post modifica
Art. 18 – Compensi per attività stragiudiziale	Art. 18 – Compensi per attività stragiudiziale
1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.	1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono indicati nella tabella n. 25 allegata al presente decreto e sono di norma onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando

	<p>l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.</p> <p>2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, da calcolare in modo proporzionale rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%, con scaglioni progressivi decrescenti dello 0,25% per ogni incremento di euro 2.000.000,00 o frazione inferiore. È abrogato l'art. 22.</p>
--	---

10. COMPENSI DOVUTI PER LE CAUSE DI FRONTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

Proposte di modifica e motivazione.

Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l'udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo. Ciò comporta la necessità di adeguare gli scritti difensivi alla nuova realtà, in quanto sono noti i continui mutamenti giurisprudenziali e legislativi specialmente in materia tributaria, previdenziale e lavoro. La memoria ex art.378 c.p.c., in una materia in continua evoluzione, si rende necessaria e assume sempre più spesso nella sostanza la funzione di un nuovo ricorso (o controricorso) e non più una memoria illustrativa dei motivi o della confutazione degli stessi.

Per la memoria ex art. 378 c.p.c. il DM n.55/2014 e successive modificazioni non prevede alcun compenso. Tale problema potrebbe essere risolto prevedendo apposito compenso che può essere parametrato a quello fissato per l'atto introduttivo del giudizio di Cassazione, ridotto però del 50%.

Testo della modifica proposta

Aggiungere all'art. 4, dopo il comma 10-bis, il seguente comma 10-ter: ***“Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 cpc, al difensore è dovuto altresì un compenso corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13”.***

Testo ante modifica	Testo post modifica
Art. 4 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale	Art. 4 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
	10-ter. Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni

	prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 cpc, al difensore è dovuto altresì un compenso corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13.
--	--

11. COMPENSI DOVUTI IN CASO DI GIUDIZI INTRODOTTI CON MALAFEDE O COLPA GRAVE

Proposte di modifica e motivazione

Il Consiglio nazionale forense condivide la necessità di deflazionare i carichi giudiziari scongiurando il più possibile la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave. Va precisato che, oltre alle conferenti norme del Codice di procedura civile che puniscono le liti temerarie, i parametri vigenti già prevedono una diminuzione dei compensi per il difensore che si presta a patrocinare tali generi di azioni legali (art. 4, comma 9, DM 55/2014).

Si propone dunque di rendere ancora più severo l'art. 4, comma 9 con le seguenti modifiche:

Testo ante modifica	Testo post modifica
Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.	Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità e improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

12. CURATORE DEL MINORE

Proposte di modifica e motivazione

In adesione ai suggerimenti pervenuti da Ordini e Associazioni all'esito della consultazione, si reputa opportuno regolamentare la liquidazione del compenso del curatore del minore, che ha trovato di recente precisa regolamentazione normativa con la legge n. 206/2021, che ne ha riconosciuto il ruolo e l'importanza dell'incarico, in aderenza alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sancito la nullità dei giudizi che riguardano i minori che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 ss. c.c., qualora svolti in assenza della nomina del Curatore del minore. Pur non menzionando le facoltà di impugnazione che la legge attribuisce a tale figura, risulta opportuno che tale attività risulti correttamente inquadrata sotto il profilo della liquidazione del compenso. In particolare, si propone di applicare le norme già previste dal decreto, e in particolare dell'art. 5, con riferimento alle cause di valore indeterminato, esplicitando al tempo stesso la qualità di particolare importanza intrinseca alla materia relazionale, dei diritti delle persone, peraltro anche minori, e di filiazione.

Si propone, pertanto, di prevedere che il compenso previsto per l'attività svolta dall'avvocato, in qualità di Curatore del minore, venga determinato tenendo conto dei parametri previsti per le procedure e i giudizi in cui è di volta in volta nominato, considerando la causa o l'affare di valore indeterminabile di particolare importanza.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4 è aggiunto, infine, il seguente comma: ***“11. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di Curatore del minore il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle allegate al presente decreto, relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato, considerando quale valore quello indeterminabile di particolare importanza.”***

13. VOLONTARIA GIURISDIZIONE E CONTENZIOSI INCIDENTI SU DIRITTI

Proposte di modifica e motivazione

In adesione ai suggerimenti pervenuti da Ordini e Associazioni all'esito della consultazione, si evidenzia che da diversi anni molti Uffici giudiziari considerano i giudizi svolti secondo il rito c.d. camerale, ma incidenti su diritti soggettivi e con contrapposizione tra le parti, come giudizi contenziosi (o aventi carattere contenzioso) e non già giudizi di volontaria giurisdizione, procedendo quindi a registrare tali procedimenti nei relativi ruoli contenziosi (così, ad esempio, i procedimenti camerale relativi all'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio). L'estensione del modello camerale è stata, peraltro, avallata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 14 dicembre 1989, n. 543) e di legittimità (S.U. 19 giugno 1996, n. 5629), che ha evidenziato come *'la giurisdizione camerale, sorta come un'attività di amministrazione del diritto affidata ad organi giurisdizionali, caratterizzata sotto il profilo strutturale, dalla revocabilità e dalla modificabilità, e sotto quello funzionale, dal non incidere su diritti, è finita col divenire, specie in questi ultimi tempi, per le scelte compiute dal legislatore, come un contenitore neutro'*, a condizione che vengano applicate le garanzie del contraddittorio e la possibilità di ricorso straordinario per cassazione.

In ragione del carattere contenzioso di tali procedimenti, si ritiene che l'attività difensiva svolta dal legale debba essere liquidata applicando le corrispondenti tabelle relative ai giudizi di cognizione (tabelle n. 2 e n. 12, a seconda del grado di giudizio), sia in ragione della trasparenza nei rapporti tra clientela e avvocatura (e, quindi, indirettamente anche con riguardo ai profili deontologici), sia per chiarezza nelle procedure di liquidazione (ad esempio in relazione alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato).

Testo della modifica proposta:

All'art. 4 è aggiunto, infine, il seguente comma: ***“11. La tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applica esclusivamente alle attività difensive svolte nei procedimenti funzionali a non incidere su diritti soggettivi ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti”***.

* * *

Si dichiara l'immediata esecutività della presente delibera e si manda alla segreteria per la trasmissione al Ministero della Giustizia, unitamente alle

osservazioni raccolte all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative (Allegato n. 1 al verbale).

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 10 febbraio 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria



IPOSTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI

di cui al Decreto ministeriale 14.03.2014, n. 55 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”

CONSULTAZIONE ON-LINE

RIEPILOGO OSSERVAZIONI PERVENUTE

Roma, 8 febbraio 2022

Delibera CNF	21/01/22	Inviato ai COA il: 25/01/22	
Termine osservazioni	04/02/22		
Osservazioni:	67		
di cui		COA	56
		Unioni	2
		Associazioni	8
		OCF	1

Sommario

Sommario	1
Elenco delle osservazioni pervenute	2
Eventuali osservazioni e indicazioni	3
1. Incremento di tutti i valori parametrici in base all'aumento medio del costo della vita	13
2. Aumenti e diminuzioni.....	15
3. Tariffa oraria.	17
4. Procedure concorsuali	20
5. Processo amministrativo.....	23
6. Processo penale	27
7. Mediazione e Negoziazione	35
8. Conciliazione e Transazione	37
9. Parametri relativi alle attività stragiudiziali.....	40
10. Compensi dovuti per le cause di fronte alla Corte di Cassazione.....	45
11. Compensi dovuti in caso di giudizi introdotti con malafede o colpa grave	47
Indice analitico risposte	49

Elenco delle osservazioni pervenute

num.	data	Ente				
			33	26/1/22	MANTOVA	COA
					MASSA	
1	25/1/22	ABRUZZO (COFA)	Unione	34	2/2/22	CARRARA
2	4/2/22	AGI	Associazione	35	4/2/22	MILANO
3	4/2/22	AGRIGENTO	COA	36	4/2/22	MODENA
4	4/2/22	AIGA	Associazione	37	2/2/22	MONZA
5	3/2/22	ALESSANDRIA	COA	38	4/2/22	NAPOLI
6	4/2/22	ANF	Associazione	39	7/2/22	OCF
7	5/2/22	AOSTA	COA	40	1/2/22	PADOVA
8	3/2/22	AREZZO	COA	41	3/2/22	PALERMO
9	27/1/22	ASCOLI PICENO	COA	42	26/1/22	PERUGIA
10	4/2/22	BARI	COA	43	4/2/22	PISA
11	4/2/22	BERGAMO	COA	44	2/2/22	PISTOIA
12	3/2/22	BOLOGNA	COA	45	4/2/22	RAGUSA
13	2/2/22	BOLZANO	COA	46	3/2/22	RAVENNA
14	4/2/22	BRESCIA	COA			REGGIO
15	31/1/22	CAGLIARI	COA	47	4/2/22	CALABRIA
16	1/2/22	CALTAGIRONE	COA	48	1/2/22	RIMINI
17	3/2/22	CAMPOBASSO	COA	49	1/2/22	ROMA
18	3/2/22	CASSINO	COA	50	4/2/22	ROVIGO
		Centro Adriatico		51	7/2/22	SIENA
19	26/1/22	(UICA)	Unione	52	4/2/22	SIRACUSA
20	5/2/22	COMO	COA	53	8/2/22	TERMINI
21	4/2/22	ENNA	COA			IMERESE
22	4/2/22	FERRARA	COA	54	3/2/22	TIVOLI
23	3/2/22	FIRENZE	COA	55	1/2/22	TORINO
24	3/2/22	FORLI'-CESENA	COA	56	2/2/22	TRENTO
25	4/2/22	GENOVA	COA	57	3/2/22	TREVISO
26	4/2/22	GROSSETO	COA	58	28/1/22	UAE
27	4/2/22	IMPERIA	COA	59	4/2/22	UNAA
28	4/2/22	LAGONEGRO	COA	60	3/2/22	UNAM
29	7/2/22	LECCE	COA	61	2/2/22	UNCAT
30	2/2/22	LIVORNO	COA	62	29/1/22	UNCC
31	1/2/22	LODI	COA	63	26/1/22	URBINO
32	1/2/22	LUCCA	COA	64	7/2/22	VENEZIA
				65	4/2/22	VERONA
				66	5/2/22	VIBO VALENTIA
				67	4/2/22	VITERBO
						COA
						Associazione
						Associazione
						Associazione
						Associazione

Eventuali osservazioni e indicazioni

ALESSANDRIA	<p>Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulato dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso, prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito"" Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore. Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto.</p>
AOSTA	<p>Appare necessario introdurre per i giudizi davanti alla Corte dei Conti (tabella 11) una specifica fase relativa all'attività antecedente il deposito dell'atto di citazione (esame invito a dedurre, redazione deduzioni, assistenza della parte all'audizione del Procuratore)</p>
ASCOLI PICENO	<p>Si concordato con tutte le proposte di modifica senza ulteriori integrazioni.</p>
BARI	<p>PROPOSTE DI MODIFICA</p> <p>RIMBORSO SPESE FORFETTARIE. Proposta di modifica e motivazione. L'art. 2, comma 2, prevede che all'Avvocato, oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento. L'uso dell'accezione "di regola" crea spesso disparità di trattamento e non rari sono i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, è stata applicata una differente percentuale. Testo della modifica proposta All'art. 2, comma 2, eliminazione delle parole "di regola".</p> <p>PREVISIONE DEL MINIMO INDEROGABILE PER LE DETERMINAZIONI DEI COMPENSI IN SEDE GIUDIZIALE. Proposta di modifica e motivazione. Le attuali disposizioni (art. 4, comma 1, art. 12, comma 1 e art. 19, comma 1) prevedono che ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi previste dalle allegato tabelle e che, in applicazione dei parametri generali, i valori medi possono essere aumentati o diminuiti applicando varie percentuali. Non sono rari i casi in cui il giudice, pur ritenendo applicabili le tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, viola le disposizioni relative ai minimi tariffari stabiliti in tale Decreto e riduce i richiesti compensi professionali al di sotto della prevista soglia minima. L'art. 2, co. 2 della legge n. 247/2012, attribuisce all'Avvocato la funzione "di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" e detta previsione, è di tale oggettiva intensità e rilevanza, da poter essere ricondotta all'inalienabile diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. In tale ottica, la funzione della difesa e, quindi, l'attività dell'Avvocato, non attiene al mero ambito corporativo, ma si eleva al superiore piano delle garanzie costituzionali. L'onerosità della prestazione, pertanto, costituisce una componente necessaria dell'incarico difensivo, giacché il suo esercizio "concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione ...". Il doveroso rispetto dei principi di dignità e decoro nell'esercizio della professione forense - consacrati dall'art. 3, co. 2, della L.P. e dall'art. 9 del c.d.f. – tengono conto "del rilievo sociale della difesa" per cui, la liquidazione giudiziale dei compensi non può che uniformarsi a detto principio.</p>

La liquidazione giudiziale di un compenso inferiore a quello minimo stabilito dal D.M. 55 del 2014, lede il principio del decoro e della dignità, che debbono sempre governare l'esercizio della professione forense.

Testo della modifica proposta

Alla fine del comma 1 dell'art. 4, del comma 1 dell'art. 12 e del comma 1 dell'art. 19, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, non possono essere liquidati valori inferiori ai minimi tariffari".

AUMENTO DEL COMPENSO IN PRESENZA DI PLURALITA' DI PARTI.

Proposta di modifica e motivazione.

L'art. 4, comma 2, prevede che in caso di pluralità di soggetti il compenso unico "può di regola essere aumentato ...". Detta formulazione ha spesso creato disparità di trattamento e non rari sono i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, è stata applicata una differente percentuale di maggiorazione o, addirittura, non è stata prevista alcuna maggiorazione.

Testo della modifica proposta

All'art. 4, comma 2, sostituzione delle parole "può di regola essere" con la parola "è".

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER LE CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 520.000,00.

Proposta di modifica e motivazione.

L'art. 6, comma 1 e l'art. 22, comma 1, prevedono che per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00 "si applica di regola il seguente incremento percentuale ...". Segue l'indicazione, per ogni successivo scaglione di un aumento "fino al 30%". L'utilizzo dei termini "di regola ..." e "fino al ..." ha spesso creato disparità di trattamento e non rari sono i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, è stata applicata una diversa percentuale di maggiorazione.

Testo della modifica proposta

All'art. 6, comma 1, eliminazione delle parole "di regola" e sostituzione delle parole "fino al" con la parola "del".

All'art. 22, comma 1, eliminazione delle parole "di regola" e sostituzione delle parole "fino al" con la parola "del".

AUMENTO DEL COMPENSO IN IPOTESI DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

Proposta di modifica e motivazione.

L'art. 4, comma 6, D.M. 55/2014 consente, nel caso in cui il giudizio venga definito, prima della decisione, con una conciliazione giudiziale o una transazione, di riconoscere all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, che un aumento del 25 % di esso.

La formulazione letterale della norma ha comportato contrasti interpretativi e non soventi sono i casi in cui è stata liquidata la sola maggiorazione della fase decisionale e non anche la fase decisionale.

La norma mira ad incentivare le conciliazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso e tale finalità verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituito da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale poiché, a fronte di una simile prospettiva, i professionisti avrebbero maggiore interesse a che il giudizio giungesse a decisione.

Testo della modifica proposta

All'art. 4, comma 6, eliminazione delle parole "la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per" e sostituzione con le parole "spetta il compenso previsto".

INSERIMENTO DI COMPENSO PER L'APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE.

Proposta di modifica e motivazione.

I parametri sono carenti in relazione alla disciplina di una specifica fase del giudizio cautelare in relazione alla quale, allo stato, non vi è compenso (e per determinare il quale deve compiersi una operazione esegetica che può condurre a conseguenze aberranti e che comunque costituisce fonte di incertezza).

Si allude all'appello dinanzi al Consiglio di Stato proposto avverso l'ordinanza che esaurisce la fase cautelare dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, fase autonoma del giudizio che:

- non può essere ricompresa nella voce n. 5 ("fase cautelare") della tabella n. 21 relativa ai "giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale" (n. 21), in quanto la fase in questione è chiaramente riferita al giudizio di primo grado e attiene all'incidente cautelare svoltosi dinanzi al Tribunale amministrativo avente ad oggetto il provvedimento amministrativo impugnato (la tabella si riferisce alla fase cautelare del giudizio di primo grado e non già al "procedimento cautelare" tout court);
- ove ritenuta ricompresa nella predetta voce, il compenso previsto sarebbe ovviamente del tutto sproporzionato in quanto identico nella ipotesi in cui sia proposto appello o meno (sproporzione aggravata dalla circostanza che l'appello si propone dinanzi al Consiglio di Stato e deve essere discusso in camera di consiglio a Roma, con notevole evidente impiego aggiuntivo di impegno, risorse e tempo);
- non può ritenersi ricompresa nella voce n. 5 ("Fase cautelare") della tabella n. 22 "giudizi innanzi al Consiglio di Stato" che è chiaramente riferita all'appello avverso sentenza e quindi alla domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata (e quindi all'incidente cautelare di secondo grado avente ad oggetto la sentenza);
- non può ovviamente ritenersi assimilata al giudizio di secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato (con previsione del compenso di cui alla tabella n. 22 declinato nelle cinque voci ivi previste) per ragioni che è inutile qui rimarcare.

Testo della modifica proposta

Si propone di inserire la voce n. 6 nella tabella n. 22 a denominarsi "appello avverso ordinanza cautelare" con compenso unico pari almeno alla sommatoria dei compensi previsti per la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale del giudizio di secondo grado.

6. appello avverso ordinanza cautelare 205,00 945,00 2.020,00 2.695,00
3.850,00 5.330,00

BOLOGNA	L'indicazione delle percentuali uniformi di aumento e diminuzione nella misura del 50%, con disapplicazione di ogni diversa percentuale (esempio per l'istruttoria, ove si prevedevano aumenti del 100% e diminuzioni del 70%) non sembra trovare una concreta giustificazione, visto che si traduce in un importante riduzione dei parametri massimi del tutto incoerente con le premesse delle ipotesi di modifica. In ambito penale, poi, siffatta impostazione appare del tutto non condivisibile, ove la riduzione delle percentuali di incremento si accompagna a valori dei parametri particolarmente bassi e non adeguatamente remunerativi, in ragione della complessità e dalla durata del processo penale. In particolare, le fasi di studio e di istruttoria dibattimentale dovrebbero trovare applicazione per ogni udienza, ovvero essere suscettibili di variazioni anche in funzione del numero di udienze e del numero dei testimoni o della complessità dell'istruttoria.
CASSINO	Porrei attenzione anche alla mediazione penale ed all'attività "stragiudiziale" in sede penale, prevedendo delle importanti maggiorazioni in caso di deflazione e conciliazione
ENNA	Codesto Consiglio, condividendo quanto dedotto da un nostro iscritto, ha già da tempo inoltrato al nostro CNF una richiesta di modifica dell'art. 130 dpr 115/02 relativo al gratuito patrocinio civile nel senso che venga sostituito l'inciso secondo cui i compensi devono essere dimezzati con un inciso che indichi grosso modo che "il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va commisurato ai sensi dei parametri medi ministeriali vigenti al momento della liquidazione. L'eventuale liquidazione in misura inferiore deve essere esplicitamente motivata." Si ripropone tale richiesta osservando che la modifica della norma, finalizzata ad evitare il diffuso fenomeno di liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari, serve inoltre a tutelare il diritto di difesa dei non abbienti nonché ad adeguare i parametri di liquidazione al mutato contesto socioeconomico nel rispetto del decoro della professione capace di restituire benefici effetti in termini di investimenti e di occupazione all'interno degli studi professionali con conseguente ulteriore efficientamento del sistema giustizia."

FERRARA	In relazione al giudizio d'appello in sede civile, si propone di inserire una sezione specifica per la fase inibitoria che comprenda: studio, introduttiva e decisionale. Ciò in quanto si tratta di una attività a sé stante rispetto all'appello, prevede uno specifico atto introduttivo, una costituzione specifica da parte del resistente ed una udienza dedicata alla discussione.
GROSSETO	Si ritiene opportuna la creazione di una tabella ad hoc per i procedimenti in materia di famiglia similmente a quanto già previsto per le procedure concorsuali. In ipotesi si potrebbe prevedere: 1) per le procedure giudiziali (separazioni, divorzi, modifiche, procedure di affido dei figli) una tabella specifica; per le procedure giudiziali di separazione e divorzio la tabella dovrebbe tenere conto anche della liquidazione della fase Presidenziale; 2) per le procedure di separazione consensuale e divorzio congiunto l'indicazione dei compensi all'interno di una specifica fase ordinaria di Tribunale che riporti le sole fasi di studio e introduttiva della controversia, separando così tali procedure dalle tariffe della volontaria giurisdizione.
IMPERIA	si prospetta l'opportunità, nel processo tributario (tab 23) specificare che, nel caso in cui il ricorso venga predisposto da un avvocato insieme ad altro professionista abilitato al patrocinio presso le commissioni tributarie (commercialista o consulente del lavoro), il compenso dell'avvocato può esser ridotto in misura non maggiore del 20%, in quanto restano sempre i suoi obblighi previsti dalla legislazione antiriciclaggio ai sensi dell'art. 3 del dlgs 231\2002.
LIVORNO	Proposta di aumentare compensi per le procedure esecutive immobiliari poiché i parametri attuali non tengono adeguatamente conto dell'attività professionale svolta dai difensori delle parti
MILANO	<p>IN GENERALE SULL' IPOTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 14.03.2014, N. 55</p> <p>“regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si propongono i seguenti emendamenti.</p> <p>***</p> <p>a) proposta emendativa 1</p> <p>Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano chiede che il Consiglio Nazionale Forense in riforma della delibera n. 534 adottata nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, recante proposte di modifiche ed integrazioni dei parametri forensi vigenti revochi parzialmente la stessa escludendo dal testo della stessa il seguente punto:</p> <p>2. AUMENTI E DIMINUZIONI Adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%. Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.</p> <p>MOTIVI: In via preliminare, non si può concordare con la modifica proposta al punto 2 della delibera n. 534 del 21 gennaio 2022, del CNF, in base alla quale le percentuali dell'aumento dei valori base verrebbero adeguate, al ribasso (dall'80 al 50 %), a quelle previste per la diminuzione degli stessi. Non si comprendono i motivi di una proposta di riforma in senso peggiorativo (difatti, l'attuale formulazione prevede che l'aumento possa arrivare fino all'80%). La bozza manca di illustrare compiutamente le ragioni della richiesta di modifica, limitandosi a richiamare l'opportunità di uniformare le percentuali previste per gli aumenti alle percentuali previste nei casi di diminuzione (basterebbe opporre che sin dalla sua entrata in vigore il DM 55/2014 ha individuato percentuali differenziate). Si aggiunga che l'attività di assistenza difensiva ha natura tecnica e, dunque, per definizione non è mai “semplice”. Tanto che il DM si esprime in termini di differente grado di complessità dell'attività difensiva (cfr. art. 12 sui procedimenti penali). Se ne inferisce quindi che qualsiasi attività difensiva, anche la meno complessa, conservi in sé peculiarità tali da giustificare la previsione di possibilità di variazioni percentuali in aumento maggiori rispetto a quelle in diminuzione e per tali motivi si rende necessaria l'invocata riforma parziale della suddetta delibera.</p> <p>***</p>

b) Proposta emendativa 2

- Curatore del minore

All'art. 4 è aggiunto il comma 10 ter

Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di Curatore del minore il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato e considerando quale valore indeterminato di particolare importanza.

MOTIVI:

Il ruolo e l'incarico di Curatore del minore ha trovato da ultimo con la legge n. 206/2021 ulteriore precisazione e regolamentazione normativa peraltro ribadita, quanto all'attività, dalle interpretazioni della Corte di Cassazione che ha anche recentemente (Cass. civ., ord. 1471/2021) confermato la nullità dei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e.e. e segg. ove svolti in assenza della nomina del Curatore del minore; ciò senza menzionare le facoltà di impugnazione allo stesso attribuite dalla legge.

In tal senso è opportuno che tale attività professionale possa essere inquadrata correttamente sotto il profilo della liquidazione. Quanto alla indicazione relativa al valore indeterminato l'emendamento proposto fa applicazione delle norme già previste in tal senso dal D.M. (art. 5) e si limita a esplicitare la qualità di particolare importanza intrinseca alla materia relazionale, dei diritti delle persone anche minori e di filiazione.

c) Proposta emendativa 3

- Volontaria giurisdizione e giudizi contenziosi incidenti su diritti

All'art. 4 è aggiunto il comma 10 quater

La tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione e sue successive modificazioni si applica esclusivamente alle attività difensive svolte nei procedimenti funzionali a non incidere su diritti soggetti ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti.

MOTIVI:

Come noto il modello camerale è stato esteso dal legislatore a procedimenti relativi a diritti soggetti e con contrapposizione tra le parti con avvallo di tale modalità procedurale da parte della Corte Costituzionale (sentenza 14 dicembre 1989, n. 543) e dalla Corte di Cassazione (SU 19 giugno 1996 n. 5629) che ha evidenziato come "la giurisdizione camerale, sorta come un'attività di amministrazione del diritto affidata ad organi giurisdizionali, caratterizzata sotto il profilo struttura/e, dalla revocabilità e dalla modificabilità e, sotto quello funziona/e, dal non incidere su diritti, è finita col divenire, specie in questi ultimi tempi, per le scelte compiute dal legislatore, come un contenitore neutro". Ciò a condizione che vengano applicate le garanzie del contraddittorio e della possibilità di ricorso straordinario per cassazione. In tale quadro da diversi anni molti Tribunali, tra cui quello di Milano, considerano i giudizi svolti secondo il rito c.d. camerale ma incidenti su diritti soggettivi e con contrapposizione tra le parti, come giudizi contenziosi (o aventi carattere contenzioso) e non già giudizi di volontaria giurisdizione, procedendo quindi a registrare tali procedimenti nei relativi Ruoli contenziosi (e non di volontaria giurisdizione); si vedano ad esempio i procedimenti camerali relativi ad affidamento di figli nati fuori dal matrimonio e/o procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio e/o di provvedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio. Per tali procedimenti, pertanto, in ragione del carattere contenzioso come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione dei procedimenti, si ritiene che l'attività difensiva svolta dal legale debba essere liquidata applicando le corrispondenti tabelle relative ai giudizi di cognizione (n. 2 e n. 12 a seconda del grado di giudizio). Ciò sia per trasparenza nei rapporti tra clientela ed avvocatura (e quindi indirettamente anche con riguardo ai profili deontologici) sia per chiarezza nelle procedure di liquidazione, ad esempio in relazione alla disciplina di patrocinio a spese dello Stato.

NAPOLI

Infine, al di là dell'aggiornamento e modifica degli attuali valori dei parametri, dal punto di vista generale e in prospettiva di riforma si ritiene ormai ineludibile la reintroduzione della inderogabilità dei minimi, realizzando anche un meccanismo di efficace tutela come ad esempio la creazione della figura di un Garante competente a

	comminare sanzioni a carico di Enti che impongono la violazione dei minimi inderogabili.
PADOVA	Si auspica l'introduzione di una tabella dei compensi per l'avvocato che presta la propria attività nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento l. 27 gennaio 2012, n. 3.
PALERMO	<p>Con riguardo ai procedimenti civili, inoltre, si propongono i seguenti ulteriori suggerimenti.</p> <p>A) Considerato che occorre specificare e distinguere le attività successive alla emissione del provvedimento definitivo del giudizio e che, per come è congegnata la norma e le relative tabelle, dette attività – alcune delle quali sono del tutto eventuali – vengono sostanzialmente liquidate spesso anche prima del loro effettivo svolgimento ed a prescindere da esso, all'art. 4, comma 5, del D.M. in disamina, dopo la lettera "d", si propone l'inserimento di una lettera "e" con cui si disciplini e si preveda uno specifico compenso laddove dette attività vengano effettivamente svolte; ci si riferisce a tutte quelle attività successive al deposito del provvedimento che definisce il giudizio (tra cui, a titolo esemplificativo, l'esame della sentenza, la sua richiesta di copie, il ritiro del fascicolo, le note di sollecito e tutta l'attività stragiudiziale volta alla esecuzione stragiudiziale e spontanea, l'iscrizione di ipoteca giudiziale); al contempo, nelle tabelle allegate al D.M. si dovrebbe inserire la fase in questione – ad es. denominata "fase post-decisionale" – e prevederne il relativo compenso, da calcolare per esempio nella misura compresa tra il 5 ed il 15% del compenso dovuto per la fase decisionale.</p> <p>B) Sempre all'art. 4, comma 5, del D.M. de quo si propone l'inserimento di un'ulteriore lettera "f", nella quale disciplinare e prevedere un compenso – da calcolare, per esempio, in misura percentuale rispetto al compenso dovuto per l'intero giudizio – per lo svolgimento di attività difensiva connessa all'inibitoria del titolo esecutivo o dell'atto dotato di provvisoria esecutorietà di cui si discute (sentenza, decreto ingiuntivo, delibera assembleare, etc).</p> <p>C) Considerato che, allo stato attuale, per la liquidazione dei compensi nei giudizi di separazione, divorzio ed affini dovrebbe essere applicata la tabella di cui al giudizio ordinario, presumendo che la controversia ha valore indeterminabile, occorrerebbe disciplinare specificamente tali attività così prevedendo dei parametri esattamente individuati. In particolare, a tale fine ragionevole appare la previsione di un compenso forfettariamente individuato in € 2.500,00 per tutti i ricorsi consensuali e congiunti, mentre per i procedimenti contenziosi potrebbe applicarsi la tabella di cui ai procedimenti ordinari di valore compreso tra 26.000,00 e 52.000,00; ciò, ovviamente, mantenendo tutte le percentuali di aumento previste dal D.M. in questione.</p> <p>D) Considerato che nei procedimenti arbitrali rituali e irrituali, ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si applica la vigente tabella 26 del D.M. in questione, ma tenuto conto, altresì, che nelle ipotesi di collegio arbitrale il compenso previsto deve essere, conseguentemente, moltiplicato per il numero degli arbitri e che ciò rende, dunque, oltremodo gravoso l'accesso all'istituto, tanto da rischiarne la desuetudine, si propone di mantenere la previsione ed i parametri di cui alla tabella in parola per le ipotesi di arbitro unico e di prevedere, invece, la riduzione del compenso – per esempio nella misura del 20% per ciascun arbitro – per tutte le ipotesi in cui gli arbitri sono in numero superiore.</p>
PISA	<p>Il Consiglio di Pisa formula le seguenti PROPOSTE aggiuntive</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dovrebbero essere incrementati, al di là del generale incremento dovuto all'inflazione, i compensi per l'atto di precetto; 2) I compensi esecutivi immobiliari dovrebbero essere almeno maggiori di quelli delle procedure mobiliari presso terzi, data la notevole complessità e molteplicità degli adempimenti richiesti che, se in passato trovavano ristoro nei relativi diritti procuratori, oggi non sono adeguatamente remunerati dai soli compensi. 3) Sarebbe opportuno chiarire come, nei processi bifasici, tipicamente separazione e divorzio, si debba/si possa remunerare la coesistenza di due diversi momenti di studio e introduttivi (fase presidenziale, fase dinanzi al Giudice istruttore). 4) Dalla fase decisionale di cui all'art. 4, V comma lettera d) e da quella esecutiva della lettera e) dovrebbe essere espunta l'iscrizione d'ipoteca che è già compensata, giustamente, in modo autonomo nella Tabella 19, data la complessità dell'attività richiesta; gli importi di detta Tabella possono esser posti a carico del cliente che la

	<p>richiede e, se agirà esecutivamente, aggiunti alle spese esecutive in senso stretto da porre a carico dell'esecutato in caso di procedura immobiliari.</p>
REGGIO CALABRIA	<p>Si dovrebbe valutare di estendere le modifiche di cui al primo paragrafo relative al processo amministrativo anche al processo tributario.</p>
RIMINI	<p>E' auspicabile una revisione generale dei parametri alla luce della distanza temporale dall'introduzione dei DM, mentre si dissente da tutte le proposte di modifica che consentano un incremento dell'alea decisoria rimessa ai Giudicanti poichè si segnala una tendenza sistematica alla riduzione dei compensi nonchè all'utilizzo dei parametri minimi come unico riferimento.</p> <p>Si auspica anche una revisione dell'art. 106 bis in punto alla riduzione del 30% del compenso del difensore d'ufficio, soprattutto alla luce della recente sentenza CEDU</p>
ROVIGO	<p>Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulato dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso, prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito""</p> <p>Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore.</p> <p>Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto.</p>
SIENA	<p>Si richiede una revisione della percentuale relativa alle spese forfettarie che tenga conto degli aumenti dei costi di gestione degli studi.</p>
SIRACUSA	<p>Si rileva inoltre, in materia di esecuzioni civili (non oggetto di proposte di modifica), che appare opportuno prevedere una maggiorazione dei compensi per creditori procedenti e delegati alle vendite, tenuto conto dei numerosi adempimenti che la normativa sopravvenuta ha posto a carico degli stessi.</p>
TORINO	<p>tariffe penali: si alla conferma della diminuzione che non può superare il 50%, mai derogabile; CONFERMARE AUMENTO DI REGOLA FINO ALL'80%...dove con di regola significa che in casi di particolare importanza e complessità si possono aumentare gli onorari oltre l'80%.</p> <p>Prevedere espressamente onorari per assistenza di colleghi avanti al CDD, ed altresì onorari per assistenza altri professionisti avanti a ORGANI DISCIPLINARI (ad esempio CO.RE.DI per Notai; oppure medici, commercialisti e professionisti in generale per assistenza avanti ai rispettivi organi disciplinari).</p> <p>Inserire anche tabella onorari per assistenza clienti nei procedimenti disciplinari (ad es. dipendenti agenzia entrate contemporaneamente indagati per un reato e destinatari del procedimento disciplinare volto all'applicazione di una sanzione conservativa o espulsiva).</p> <p>IMPORTANTE: INSERIRE LA PREVISIONE CHIARA DI COME AUMENTARE L'ONORARIO IN FUNZIONE DEL NUMERO DELLE UDIENZE PENALI (ad esempio prevedendo la possibilità di aggiungere "esame e studio" e "fase istruttoria" in occasione di ogni udienza, da un minimo ad un massimo a seconda della durata, del numero delle prove da assumere, della complessità).</p> <p>Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulata dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito""</p> <p>Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella</p>

	<p>che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore. Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto.</p>
TRENTO	<p>Credo, in linea generale, che la previsione di una tariffa oraria per l'attività stragiudiziale sia la modifica di cui si senta maggiormente l'esigenza, ma in linea generale – fatto salvo quanto infra specificato – le proposte sono condivise.</p>
TREVISO, VENEZIA, VERONA	<p>Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulato dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso, prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito"" Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore. Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto.</p>
VIBO VALENTIA	<p>Proposta e motivazione Si prospetta l'integrazione dell'art. 12 DM 55/2014 prevedendo che in applicazione dei parametri generali i valori tabellari possano essere aumentati in percentuale secondo il numero delle udienze dibattimentali celebrate, naturalmente escludendosi quelle di mero rinvio. La previsione nasce dall'esigenza di regolamentare le competenze professionali in ipotesi, sempre più frequenti, di c.d. maxiprocessi in cui sono coinvolti centinaia di imputati. A titolo di esempio viene richiamato il procedimento denominato "Rinascita-Scott" che si sta celebrando dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia nel quale, per dare un'idea delle dimensioni del processo, vi sono 355 imputati e le liste testimoniali prevedono l'escussione di circa 2.000 testimoni tra accusa e difese. Ogni mese si celebrano mediamente 15 udienze dibattimentali con un impegno professionale particolarmente gravoso per i difensori ed i loro collaboratori. Testo della modifica: All'art. 12 n.1 aggiungere la seguente previsione: "Per le attività difensive nei processi con un numero di imputati superiore a 50 i compensi previsti dalla tabella n. 15 possono essere aumentati tenendo conto del numero delle udienze dibattimentali diverse da quelle di mero rinvio: -Processi con numero di udienze comprese tra 25 e 50 aumento dei valori tabellari fino al 100% -Processi con numero di udienze comprese tra 50 e 75 aumento dei valori tabellari fino al 200% -Processi con numero di udienze rinvio comprese tra 75 e 100 aumento dei valori tabellari fino al 300% -Processi con numero di udienze superiori a 100 aumento dei valori tabellari fino al 500%</p>
AIGA	<p>Maggiorazione in caso di ricerca telematica dei beni da pignorare MODIFICA TABELLE 16, 17, 18 Stante la disposizione di cui all'art. 492 bis c.p.c come modificato dal D.L. 27 giugno 2015 numero 83, nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento, è auspicabile la previsione di una maggiorazione del 20% degli importi previsti per la fase introduttiva, delle tabelle 16 (procedure esecutive mobiliari), 17 (procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica) e 18 (procedure esecutive immobiliari). Procedimenti in materia di famiglia INTRODUZIONE TABELLA 7 BIS Si ritiene necessaria la creazione di una tabella ad hoc per i procedimenti in materia di famiglia, lasciando nell'alveo delle disposizioni in materia di Volontaria</p>

Giurisdizione, unicamente le procedure afferenti la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

La nuova previsione dovrebbe ricomprendere pertanto, una distinzione tra i procedimenti di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, di natura giudiziale e consensuale.

Riguardo i procedimenti di carattere Giudiziale, sarebbe auspicabile prevedere una disposizione specifica comprendente le varie fasi che contraddistinguono l'attività professionale, sulla falsariga di quanto attualmente disposto per i procedimenti contenziosi.

Relativamente i procedimenti di natura Consensuale stante l'assenza della fase istruttoria si potrebbe prevedere l'applicazione dei parametri afferenti la fase studio, fase introduttiva e decisoria.

Per quanto riguarda poi la fase Presidenziale, si potrebbe prevedere il riconoscimento di un onorario pari a quello previsto per l'atto introduttivo del giudizio, ridotto della metà, sulla scorta di quanto previsto per la memoria illustrativa in Cassazione.

Compenso/indennità dell'amministratore di sostegno dei tutori-INTRODUZIONE
TABELLA 7 TER

Stante l'attuale quadro normativo e l'emergere di prassi non uniformi sul territorio nazionale, si ritiene necessario elaborare una tabella parametrica al fine di riconoscere una equa indennità, ai tutori e agli amministratori di sostegno, per garantire l'adozione di provvedimenti liquidatori omogenei.

L'articolo 379, I co, c.c.- applicabile all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo di cui all'art. 411 co1- prevede la gratuità dell'ufficio tutelare riservando, al secondo comma, il potere del Giudice Tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio e della complessità (rectius, difficoltà) dell'amministrazione, di assegnare al tutore un'equa indennità.

Dunque la legge prevede due parametri, uno oggettivo (l'entità del patrimonio) e uno soggettivo (la difficoltà dell'amministrazione), rimessi all'apprezzamento del Giudice Tutelare al fine di garantire e riconoscere il ristoro di tempo e risorse (equa indennità) dedicate alla cura del beneficiario e alla gestione del patrimonio e degli interessi dello stesso.

La giurisprudenza europea ha recentemente statuito che la protezione di persone legalmente incapaci svolta da un avvocato costituisce, in linea di principio, un'attività economica (Corte UE, sentenza 15 aprile 2021), come tale soggetta ad IVA e, sulla base di tale principio, si ritiene di proporre un sistema di liquidazione che tenga conto dei criteri di cui all'articolo 379, II co. c.c., fermo il principio per cui l'indennità non debba pregiudicare il beneficiario.

Quanto alla liquidazione dell'indennità, è pacifico che debba essere presentata con cadenza annuale, contestualmente al deposito del conto di gestione di cui all'articolo 380 c.c. e con decorrenza dalla data di nomina dell'amministratore di sostegno/tutore (udienza di giuramento). Nel caso in cui la gestione si riferisca a un periodo inferiore ai 12 mesi, l'importo dell'indennità andrà ridotto proporzionalmente in base all'effettivo periodo di esercizio.

Quanto al criterio oggettivo del patrimonio del beneficiario, si deve far riferimento al patrimonio liquido esistente alla data finale di rendicontazione.

Quanto alla complessità dell'attività, la somma liquidabile potrà essere individuata tra il minimo e il massimo previsto per ciascuno scaglione. Il Giudice Tutelare dovrà tenere conto del patrimonio immobiliare dell'amministrato, della sua entità, se trattasi di patrimonio che dia de frutti o meno, delle attività straordinarie espletate (vendita/acquisto immobili, atti immobiliari, attività giudiziali o stragiudiziali, etc...) e della gestione in casi di elevata conflittualità familiare, oltre che delle particolari condizioni della persona amministrata (es: particolari problemi di salute che implicino la necessità di terapie/ricoveri, casi di emarginazione, ...).

Tanto premesso, al fine di individuare criteri uniformi ed omogenei di calcolo per la liquidazione delle indennità su tutto il territorio nazionale e fermo restando che il compenso sarà rapportato, in ogni caso, all'attività effettivamente svolta, alla difficoltà della gestione della procedura e con finalità meramente indennitaria, si propone la seguente tabella per la liquidazione dell'equa indennità riguardante un anno di gestione

Le indennità per i compensi sono da intendersi al netto degli accessori di legge, da intendersi, per accessori, non solo l'IVA e il CNA, ma anche il rimborso spese forfettarie ex art. 2, co II, D.M. 55/2014

PATRIMONIO IN EUR	RIDUZIONE	LIQUIDAZIONE	AUMENTO
Fino a 5.200,00	fino al 25%	750,00	fino al 25%
Da 5.200,00 a 26.000,00	fino al 25%	2.500,00	fino al 25%
Da 26.000,01 a 52.000,00	fino al 25%	4.000,00	fino al 25%
Da 52.000,01 a 260.000,00	fino al 25%	5.700,00	fino al 25%
Da 260.000,01 a 520.000,00	fino al 25%	7.800,00	fino al 25%

Amministrazioni di valore superiore ad euro 520.000,00

Alla liquidazione dell'indennità per le amministrazioni di valore superiore ad euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale:

Da euro 520.000,01 ad euro 1.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 520.000,00

Da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 1.000.000,00

Da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 2.000.000,00

Da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 4.000.000,00

Valore superiore ad euro 8.000.000,01 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 8.000.000,00

Tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio di valore della controversia.

Considerati i numerosi fattori di cui il Giudice Tutelare deve tenere conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, in casi eccezionali in cui i parametri sopra evidenziati non risultino congrui ed equi per il particolare caso di specie, di discostarsi dai minimi e dai massimi percentuali previsti dalla predetta tabella per ogni scaglione (fino al - 25% e al + 25%), purchè alla base di tale decisione vi sia un'adeguata valutazione e motivazione.

1. Incremento di tutti i valori parametrici in base all'aumento medio del costo della vita

Un incremento di tutti i valori parametrici rapportato all'aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021, in base agli indici ISTAT.

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

BOLOGNA, MODENA, RAGUSA, RAVENNA, SIRACUSA, AIGA

CONTRARI

RAVENNA

OSSERVAZIONI

BOLOGNA	L'aggiornamento di tutti i valori all'aumento del costo della vita, anche in ragione dei dati inflattivi, non dovrebbe essere ancorato al dicembre 2021, ma all'epoca di presumibile pubblicazione dell'aggiornamento, applicando sin d'ora un indice maggiorato.
MODENA	- l'aumento generale del 20% di tutti i compensi previsti per ogni tipo di procedimento giudiziale (salve le proposte CNF di superiori maggiorazioni per specifici procedimenti risultanti dalla delibera n.534 e salve le specifiche nostre proposte formulate nei campi precedenti) ritenendosi inadeguati gli attuali valori ed insufficiente il solo aggiornamento ISTAT per adeguare il compenso professionale al reale aumento medio del costo della vita; - ferma l'applicazione a tutti i valori parametrici, in ogni caso, dell'aggiornamento ISTAT 2014/2021;
RAGUSA	l'adeguamento delle tariffe esistenti all'indice ISTAT costituisce un richiamo generico che non porterà scostamenti di rilievo. Sarebbe preferibile che il CNF utilizzi altro metodo rivedendo forfettariamente i minimi e i massimi di tariffa con riferimento ad ogni singola fase processuale e per ogni scaglione di valore.
RAVENNA	Punto 1 AUMENTI E DIMINUZIONI: si ritiene che la adozione di una unica percentuale di aumento/ diminuzione del parametro base nella misura del 50% max per tutte le fasi costituisca una semplificazione eccessiva che non tiene conto della eterogeneità qualitativa e quantitativa delle attività defensionali di determinate fasi (come la fase istruttoria) in cui si può spaziare da una attività professionale minimale e passiva (es: solo esame memorie altrui) fino ad articolazioni argomentative ed istruttorie complesse sia nella fase deduttiva (redazione e scambio memorie) che nella fase di acquisizione delle prove costituente o degli accertamenti tecnici di ufficio e relativi corollari. PARERE CONTRARIO. Si opta per il mantenimento della disciplina attuale.
SIRACUSA	Si ritiene di proporre un adeguamento generale in termini di maggiorazione degli importi di cui ai parametri di liquidazione previsti da non limitarsi al solo aumento ISTAT, e ciò in considerazione del mancato adeguamento degli importi sin dal 2014, della prevedibile durata pluriennale dell'adottando D.M. e del momento storico caratterizzato da un aumento dell'inflazione che appare destinato ad incrementarsi ulteriormente nel prossimo futuro.

AIGA

In via preliminare si evidenzia che, considerato che l'adeguamento dei valori parametrici di cui al DM n. 55/14 è ormai risalente nel tempo e non ancorato all'attuale costo della vita, si concorda nel procedere ad una revisione degli importi ivi riportati, attraverso l'applicazione di un coefficiente oggettivo elaborato dall'ISTAT

2. Aumenti e diminuzioni

Adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%.

Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

AIGA, ANF,

CONTRARI

BARI, BOLOGNA, BOLZANO, MILANO, MODENA

OSSERVAZIONI

BARI	<p>CONTRARI ALLA MODIFICA</p> <p>Le norme che si vorrebbero modificare sono le seguenti</p> <p>Art. 4, comma 1 del D.M. 55/2014: "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento."</p> <p>Art. 12, comma 1 del D.M. 55/2014: "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento".</p> <p>Art. 19, comma 1 del D.M. 55/2014: "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento".</p> <p>La proposta modifica comporta una evidente riduzione del compenso, in quanto le attuali possibili maggiorazioni passerebbero dall'80% (o dal 100% per la fase istruttoria) al 50%. Anche per quanto attiene la riduzione, per la fase istruttoria, vi sarebbe una modifica in peius, atteso la possibilità di ridurre fino al 50% in luogo della riduzione "fino al 70%" (ossia una riduzione del 30%), oggi prevista.</p>
BOLOGNA	<p>L'indicazione delle percentuali uniformi di aumento e diminuzione nella misura del 50%, con disapplicazione di ogni diversa percentuale (esempio per l'istruttoria, ove si prevedevano aumenti del 100% e diminuzioni del 70%) non sembra trovare una concreta giustificazione, visto che si traduce in un'importante riduzione dei parametri massimi del tutto incoerente con le premesse delle ipotesi di modifica.</p>
BOLZANO	<p>Non condivido la decisione di prevedere il maggiore aumento possibile nel 50%, a seconda delle ipotesi può infatti essere necessario ed utile avere la possibilità di aumentare anche dell'80%.</p>
MILANO	<p>2. AUMENTI E DIMINUZIONI Adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%. Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.</p>

	<p>MOTIVI: In via preliminare, non si può concordare con la modifica proposta al punto 2 della delibera n. 534 del 21 gennaio 2022, del CNF, in base alla quale le percentuali dell'aumento dei valori base verrebbero adeguate, al ribasso (dall'80 al 50 %), a quelle previste per la diminuzione degli stessi. Non si comprendono i motivi di una proposta di riforma in senso peggiorativo (difatti, l'attuale formulazione prevede che l'aumento possa arrivare fino all'80%). La bozza manca di illustrare compiutamente le ragioni della richiesta di modifica, limitandosi a richiamare l'opportunità di uniformare le percentuali Previste per gli aumenti alle percentuali previste nei casi di diminuzione (basterebbe opporre che sin dalla sua entrata in vigore il DM 55/2014 ha individuato percentuali differenziate). Si aggiunga che l'attività di assistenza difensiva ha natura tecnica e, dunque, per definizione non è mai "semplice". Tanto che il DM si esprime in termini di differente grado di complessità dell'attività difensiva (cfr. art. 12 sui procedimenti penali). Se ne inferisce quindi che qualsiasi attività difensiva, anche la meno complessa, conservi in sé peculiarità tali da giustificare la previsione di possibilità di variazioni percentuali in aumento maggiori rispetto a quelle in diminuzione e per tali motivi si rende necessaria l'invocata riforma parziale della suddetta delibera.</p>
MODENA	<p>- il mantenimento della possibilità di aumento fino a +80% (e fino a +100% per la fase istruttoria civile), dei valori base dei parametri, come attualmente previsto dagli artt.4 co.1, 12 co.1 e 19 co.1 , ritenendo peggiorativa la proposta CNF di indicazione della percentuale di aumento nella misura del 50% e non risultando peraltro precisato se si tratti di percentuale fissa o massima;</p> <p>- la precisazione che i valori base dei parametri possono essere diminuiti fino al 50% , non risultando chiarito, nella proposta CNF, che si intende indicare una percentuale massima e non fissa.</p>
AIGA	Favorevoli alla modifica ma in misura ridotta al fine di evitare un generale livellamento verso il basso delle singole previsioni in sede di fase preliminare alla conclusione del contratto di incarico professionale.
ANF	Favorevoli alla modifica ma in misura ridotta al fine di evitare un generale livellamento verso il basso delle singole previsioni in sede di fase preliminare alla conclusione del contratto di incarico professionale.
OCF	Si condivide ed appare più semplice e razionale il limite del 50 % agli aumenti e diminuzioni.

3. Tariffa oraria.

Proposta di modifica e motivazione

L'art. 13, comma 3 L. 247/2012 prevede: "La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo ...". Pur essendo prevista dalla fonte primaria, manca nel D.M. n. 55/2014 l'individuazione di una soglia economica di riferimento. Pertanto, si propone di quantificarla indicativamente nella forbice dei valori compresa tra un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

Per ciò che concerne la quantificazione proposta, si osserva quanto segue.

La norma proposta richiama espressamente la manifestazione di volontà delle parti ("pattuizione"), per cui i valori monetari indicati potranno essere applicati solo con l'espresso consenso delle parti stesse, che potrebbero trovare conveniente e/o comunque utile avvalersi della tariffa oraria. In ogni caso, le cifre indicate sono quelle segnalate dall'esperienza pratica, nei fori dove si fa uso del compenso orario, specie con clienti come imprese di una certa dimensione e con base all'estero (soprattutto area anglosassone). Confermano quanto sopra i rilievi di recente pubblicati dalla rivista "MAG, 160, 14.04.2021, testata di LC Publishing Group" che per il 2020 ha quantificato i compensi orari medi praticati dagli studi legali di medio-grandi dimensioni nel seguente modo:

Fee orarie medie: PRATICANTE (144), JUNIOR ASSOCIATE (175), ASSOCIATE (230), SENIOR ASSOCIATE (286), COUNSEL SALARIED (350), PARTNER LEAD (390), PARTNER (515)

Testo della modifica proposta:

Successivamente all'art. 27 è introdotto l'art. 27-bis intitolato «Pattuizione a tempo»:

«Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BOLZANO, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, COMO, FERRARA, FIRENZE, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

BERGAMO, BOLOGNA, BRESCIA, CASSINO, ENNA, FORLÌ-CESENA, MANTOVA, AIGA, UNCC, ANF

CONTRARI

BARI, PADOVA, RAGUSA

OSSERVAZIONI

NAPOLI

BERGAMO	E' opportuno precisare che l'importo orario, se rapportato alla frazione di ora, deve essere proporzionalmente diminuito, se del caso individuando unità di tempo parziali.
BOLOGNA	L'introduzione di una tariffa a tempo, con l'indicazione di una forbice di valori è elemento di indirizzo certamente utile ed opportuno, che tuttavia non può intendersi come introducente limiti inderogabili. Si ritiene tuttavia che non sia del tutto positivo prevedere una fascia di valori fissa per ogni ipotesi. Potrebbero invece essere considerati almeno sia diversi profili professionali, sia costi diversificati per diverse fasce di valore; il tutto definendo costi tendenziali, poi assoggettabile alle variazioni in più o in meno secondo le percentuali di modulazione dei parametri. Questo anche allo scopo di rendere da un lato coerente con i comuni criteri di mercato, dei quali si da atto in istruttoria, e dall'altro praticabile, l'applicabilità del compenso a tempo anche per questioni di valore non elevato.

	Per quello che concerne l'ambito penale si ritiene poi che il compenso orario debba concorrere con quello per le diverse fasi processuali, soprattutto qualora dovessero trovare accoglimento gli abbattimenti delle maggiorazioni ipotizzate al punto 2, sulle quali si tornerà al termine.
BRESCIA	Si osserva che il compenso orario minimo, indicato in € 200,00, potrebbe essere ridotto ad € 150,00
CASSINO	Metterei come minimo euro 100,00
ENNA	parere favorevole anche se si ritiene la modifica di difficile attuazione pratica soprattutto nell'ambito delle piccole realtà
FORLI'-CESENA	Condivisibile, se pur di difficile applicazione nella nostra Provincia
MANTOVA	UN IMPORTO MINIMO DI 200,00 € PER FRAZIONE DI ORA MI SEMBRA OGGETTIVAMENTE UN IMPORTO PIUTTOSTO ELEVATO
NAPOLI	Si ritiene che i compensi per l'attività successiva alla pubblicazione della sentenza e necessaria alla sua attuazione, previsti dall'art. 4 comma 5 lett. e) del DM 55/2014, siano inadeguati ed incompleti. Con particolare riguardo alle Tabelle n°17 (procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica) e n°18 (procedure esecutive immobiliari) si ritiene che debba aggiungersi la voce "fase di studio della controversia". Tale voce è prevista per tutti gli altri giudizi e non vi è motivo di escluderla per le procedure esecutive, attese anche le responsabilità connesse alle attività di avvio del procedimento esecutivo. Pertanto, si propone i seguenti ulteriori parametri per la suddetta "fase di studio della controversia": Da 0 a 1100 : 75€ 1100,01 a 5200: 150€ 5200,01 a 26000: 250€ 26000,01 a 52000: 410€ 52000,01 a 260000: 550€ 26000,01 a 520000: 700€ "
PADOVA	Trattandosi di pattuizione tra le parti riteniamo che le stesse debbano considerarsi libere di individuare il compenso orario con i limiti deontologici indicati dalla normativa
RAGUSA	Lascia molto perplessi la previsione di una tariffa oraria. A prescindere che il meccanismo (c.d. FEE) è proprio di un sistema anglosassone e non di civil law e quindi incompatibile con la nostra realtà, si manifestano i seguenti rilievi: a) la tariffa è applicabile solo nello stragiudiziale o anche nel giudiziale, come nella vecchia ipotesi delle "consultazioni e corrispondenza"? b) Se la contrattazione oraria è libera per legge, è evidente che questo non è il settore ove debba intervenire la tariffa prevista dall'art. 13 della legge 247/2012, in quanto, diversamente operando, in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente si potrebbe chiedere una voce che le parti non avevano volontariamente previsto, come accade nei correnti rapporti professionali. c) La tariffa oraria viene utilizzata solo dai grandi studi commerciali, e quindi la modifica non andrebbe a vantaggio dell'Avvocatura in genere, ma solo di quelle poche decine di studi in forma societaria che operano nei grandi centri. d) Le distinzioni economiche e tariffarie operate nella motivazione tra "Junior associate", "associate", "senior associate", "Counsel salaried" "partner lead" e "Partner", non trovano riscontro alcuno nella legge professionale vigente, dove l'unica differenza rilevante è tra tirocinanti con patrocinio e avvocati. Si ritiene opportuno non richiamare la tabella in uso a livello privatistico da alcuni studi professionali. Inoltre alcune di tali nuove figure sono totalmente in contrasto con il divieto di dipendenza dell'avvocato (vedi "counsel salaried"). Non vorremmo che questo fosse il cavallo di Troia per mitigare il principio di indipendenza e autonomia professionale, e di questo il CNF non può che farsi carico.
TRENTO	ritengo condivisibile la proposta, in considerazione del fatto che la più rilevante tra le carenze del DM 55/2014 è costituita dall'indeterminatezza - o comunque inadeguatezza - della tariffa oraria in caso di utilizzo di tale criterio per la determinazione del compenso.
UAE	Favorevole anche perché in linea con le tariffe dinanzi al Tribunale UE ed alla Corte UE e già in essere nei paesi di Common Law

UNCC	In parte concorda (Varese). In parte dissente (UNCC Torino): trova migliore l'attuale sistema che identifica il ruolo ricoperto nello studio dal singolo avvocato
UNCAT	Modifica opportuna e innovativa del rapporto col cliente per determinati affari
AIGA	Si concorda con quanto proposto riguardo l'introduzione di una tariffa oraria suggerendo al contempo, la previsione di una forbice più ampia, con un massimale fino ad €600,00, laddove l'attività venga svolta dal professionista che abbia conseguito titolo di specialista, nella materia oggetto della prestazione.
ANF	<p>Appare condivisibile l'introduzione di un parametro per la tariffazione a tempo, considerato che questa modalità di tariffazione è quella maggiormente utilizzata a livello internazionale e acquista spazio crescente anche negli studi legali italiani. Si ritiene, tuttavia, che sarebbe opportuno prevedere una forbice di maggiore ampiezza, che consenta una maggiore flessibilità di impiego. La forbice proposta, che va da 200 a 500 euro per ora di attività, sembra non offrire sufficiente flessibilità. Al riguardo, si consideri, come dato puramente storico, che il vecchio tariffario forense del 2004 (ora abrogato) prevedeva che le parti potessero convenire un compenso commisurato alla durata della prestazione di valore non inferiore a 65 euro all'ora. Si fissava quindi un valore minimo volutamente basso e non si prevedeva un valore massimo.</p> <p>Per consentire che lo strumento abbia la giusta flessibilità, si potrebbe prevedere che in caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tenga conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ciascuna ora o frazione di ora.</p>

4. Procedure concorsuali

Proposte di modifica e motivazione

Occorre colmare una lacuna evidente dei parametri vigenti, per ciò che concerne i compensi previsti per la difesa e l'assistenza nelle procedure concorsuali. Si propone dunque l'introduzione di una apposita tabella, la n. 20-bis. E ciò per le seguenti ragioni.

Se è vero che in taluni casi una domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, è altrettanto vero che, in altri casi, tutt'altro che infrequenti la domanda di insinuazione comporta un'attività complessa sul piano dell'impegno e sulla conseguente responsabilità del professionista. Va anche detto che la nuova tabella non riguarderebbe solo l'insinuazione al passivo in senso stretto, alla quale peraltro risulterebbero applicabili solo le voci 1 (Fase Studio della controversia), e 2 (Fase introduttiva), ma anche l'assistenza in altre fasi o procedure, quali ad esempio il procedimento di opposizione al rigetto della domanda di ammissione, tutte attività e fasi che implicano difese assai complesse, che meritano di essere compensate adeguatamente.

Si propone dunque come detto l'introduzione della Tabella 20-bis "Assistenza nell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale nel fallimento e nella liquidazione giudiziale", che prevede 4 fasi: fase di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione (osservazione progetto stato passivo e/o documenti) e fase decisionale (laddove effettivamente svolta dall'avvocato). Per gli scaglioni di valore e i compensi indicati, si fa riferimento a quelli previsti innanzi al Tribunale (tabella 2), con una diminuzione del 20%.

Testo della modifica proposta:

Successivamente alla tabella n. 20 è introdotta la seguente tabella 20-bis:

20-bis. ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

1. Fase di studio della controversia:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €325,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €700,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.280,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.945,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €2.700,00

2. Fase introduttiva del giudizio:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €325,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €590,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 920,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.240,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.780,00

3. Fase istruttoria e/o di trattazione:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €150,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €650,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.280,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.375,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 4.320,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €7.930,00

4. Fase decisionale:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €150,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €650,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.280,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 2.215,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 3.240,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €4.695,00

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-bis è introdotto il seguente comma:

«10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento».

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-ter è introdotto il seguente comma:

«11. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l'istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC VARESE, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANDRIA, BOLOGNA, ENNA, FORLI'-CESENA, MONZA, RAGUSA, RAVENNA, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, AGI, UNCC TORINO, ANF

CONTRARI

All'introduzione del comma 10-ter : ENNA, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, AGI, UNCC

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %.
BOLOGNA	Sembra necessario introdurre parametri anche per due attività ulteriori: <ul style="list-style-type: none"> - per l'assistenza del debitore nelle procedure di sovraindebitamento; - per l'assistenza del debitore nella negoziazione assistita della crisi d'impresa ex D.L. 118/2021; evidenziando per entrambi sia la fase stragiudiziale, sia quelle giudiziali.
ENNA	Parere favorevole. In riferimento al dimezzamento al 50% in caso di crediti di lavoro dipendente non si comprende la motivazione di tale riduzione
FORLI'-CESENA	Adeguate prospettive in relazione alle materie sopra indicate. Si rileva che continua a mancare una specifica disciplina dei compensi in relazione alle prestazioni di assistenza nel concordato preventivo
MONZA	Si condivide l'introduzione della tabella 20bis, con previsione però di una fase unica - che assommi i valori della fase introduttiva e di studio e senza decurtazione del 20% - che comprenda tutte le attività correlate all'insinuazione al passivo (quali, ad esempio, le osservazioni al progetto di stato passivo e la partecipazione all'udienza di verifica crediti). Per i giudizi di opposizione allo stato passivo si propone di rinviare alla tabella n.2 relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione. Si condivide il testo dell'art. 4 comma 10ter e comma 11.
RAGUSA	In ordine alle tariffe per le procedure concorsuali si condivide la previsione di tariffe per la procedura di ammissione al passivo e in materia di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento. Manca piuttosto la previsione di una apposita tabella, ad oggi inesistente, per l'assistenza e la rappresentanza nella procedura di concordato preventivo, la cui previsione sarebbe di aiuto alla Avvocatura

RAVENNA	PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE con se seguenti proposte: 1) RIDURRE i parametri della tabella 20 bis" fase istruttoria " di un ulteriore 20% in considerazione della natura prevalentemente documentale dell'istruttoria e comunque della sua natura deformalizzata.2) onde evitare dubbi e possibili abusi si propone di inserire la seguente norma regolamentare comma 5 bis art 4 Reg.: << Di norma, per la domanda di ammissione al passivo e la attività defensionale prestata sino al provvedimento del G.D. si applicano le voci 1. et 2 della tabella 20 bis; in caso di opposizione allo stato passivo, si applicano le voci delle fasi da 1 a 4 >>
RIMINI	si concorda sull'introduzione di apposita tabella, segnalando l'esiguità degli importi proposti (soprattutto per lo scaglione con minor valore). non si concorda sull'introduzione del comma 10 ter art. 4 in quanto gli importi verrebbero ridotti troppo sensibilmente
ROVIGO	Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %.
TORINO	contrario all'introduzione del 10 ter, dunque non alla riduzione del 50% per insinuazioni di lavoro
TRENTO	Condivido la scelta di inserire una tabella specifica, ma ritengo che i parametri siano troppo alti quando si tratti della sola procedura di ammissione al passivo, che a mio modo di vedere dovrebbe avere un tabella ad hoc, con unica voce per ciascun scaglione di valore (senza quindi distinguere le distinte fasi); per un'istanza di ammissione al passivo di un credito di € 6.000 stando alla tabella e senza considerare la fase decisionale il compenso dovrebbe essere di € 2.600 (tenuto conto della partecipazione a un'udienza che il più delle volte non comporta alcuna attività); mi pare che l'applicazione di questa tabella alle istanze di ammissione al passivo possa essere per lo più iniqua.
TREVISO	Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %.
URBINO	Introdurrei valori minimi, medi e massimi per ciascun scaglione.
VENEZIA, VERONA	Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %. Appare inoltre opportuno inserire una tabellazione autonoma per l'attività che l'avvocato svolge nella procedura di sovraindebitamento: al momento si ritiene applicabile il compenso per il ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma la diversità della procedura e la complessità della materia portano a ritenere l'attuale assetto tabellare non esaustivo.
AGI	non va introdotto il comma 10ter
UNCC (Torino)	Positiva nell'insieme. Negativa sulla diminuzione del 50% in tema di insinuazioni per crediti di lavoro dipendente data la complessità che anche questi ricorsi possono presentare
ANF	Appare opportuno prevedere dei parametri anche in relazione alle attività di assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e di assistenza nella negoziazione assistita per crisi di impresa. La previsione, più in generale, consente di valorizzare l'attività dell'avvocato in occasione dello svolgimento della propria attività in un nuovo settore quale quello della gestione negoziale delle fasi patologiche dei rapporti giuridici su base economica e multiparte.

5. Processo amministrativo

Proposte di modifiche e motivazione

Per ciò che concerne i compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi occorre operare una riparametrazione dei compensi previsti nelle tabelle 21 e 22 aumentando quelli previsti per la fase introduttiva del giudizio che, essendo conformata al carattere decadenziale, è particolarmente faticosa per l'avvocato e richiede un impegno assai gravoso, che merita di essere remunerato adeguatamente. L'aumento dovrebbe consistere nel 20% in più dei parametri attualmente vigenti per la voce fase introduttiva. E ciò sia nella tabella 21, relativa ai giudizi dinanzi al TAR, che nella tabella 22, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

Testo delle modifiche:

Tabella n. 21 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti:

2. Fase introduttiva del giudizio:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €204,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €648,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.050,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.620,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 2.184,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €2.916,00

e alla Tabella n. 22 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti:

2. Fase introduttiva del giudizio:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €120,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €408,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €810,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.212,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.782,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €2.430,00

Si propone inoltre un aumento del 20% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto ricorso incidentale. Appare utile evidenziare, a sostegno dell'invocata misura, che la richiesta di aumento del compenso trova fondamento nell'orientamento della giurisprudenza di cassazione che riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il thema decidendum originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Tra l'altro, a sostegno dell'aumento, deve evidenziarsi che nell'ordine di trattazione delle questioni da parte dei giudici amministrativi i motivi di ricorso incidentale vengono vagliati preliminarmente rispetto a quelli principali in quanto se fondati sono idonei a paralizzare l'azione del ricorrente.

Testo della modifica:

Alla fine del comma 10-bis dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo:

«Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale».

Si propone inoltre un aumento del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase cautelare qualora venga svolta attività specifica per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche. Il compenso per tale nuova fase è individuato nella misura del 50% rispetto il compenso previsto per la fase cautelare (collegiale).

Testo della modifica:

Alla tabella 21 al rigo 5 aggiungere dopo le parole «Fase cautelare» la parola «collegiale» e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo:

«6. Fase cautelare monocratica» con i seguenti valori:

6. Fase cautelare monocratica:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €270,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €505,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 910,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.315,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.890,00

Alla tabella 22 al rigo 5 aggiungere dopo le parole «Fase cautelare» la parola «collegiale» e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo

«6. Fase cautelare monocratica» con i seguenti valori:

6. Fase cautelare monocratica:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €303,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €505,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 900,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.148,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.958,00

Ovviamente tale compenso sarà dovuto solo se si svolgerà effettivamente una fase cautelare monocratica. Pertanto, all'art. 4, comma 10-bis del DM 55/2014, è aggiunto il seguente periodo:

«In caso di fase cautelare monocratica, si farà applicazione della conferente voce prevista nelle tabelle 21 e 22».

Previsione, in materia di pubblici contratti (art. 5, co.3 DM 55/2014), secondo cui l'utile effettivo o il profitto atteso in relazione all'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato si intendano, quanto meno, non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto (oggi addirittura per giurisprudenza amministrativa il privato potrebbe anche rinunciare del tutto all'utile effettivo).

Testo della modifica:

Alla fine del comma 3 dell'art. 5 è aggiunta la seguente frase:

«In ogni caso, l'utile effettivo o il profitto si intendano, di regola, non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI, BARI, BERGAMO, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE, LECCE, RIMINI, UNCAT

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA, RIMINI, ROVIGO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, AIGA, UNAA,

ALESSANDRIA	Risulta opportuno valutare e forse ripensare al diverso trattamento tra fase cautelare monocratica e collegiale, stante la limitata ricorrenza della prima fattispecie, tale da non rendere necessaria una sua considerazione autonoma, e la sostanziale equivalenza, quanto ad impegno, dell'attività difensiva richiesta.
BOLOGNA	In riferimento alla nuova fase del processo amministrativo relativa alla cautelare monocratica, va riscontrato come la prassi segnali forme fortemente diversificate di trattazione nei diversi TAR.

	Sembra allora utile che venga precisato in modo univoco che la fase si intende svolta laddove assuma un'autonomia rilevante (ad esempio con udienze informali o atti processuali ad hoc).
FERRARA	In riferimento all'aumento del 20% della fase introduttiva relativa ai giudizi innanzi al C.D.S. (tabella 22) gli importi indicati non corrispondono al previsto aumento del 20%, sono addirittura inferiori a quelli vigenti. In riferimento alla fase cautelare, entrambe le tabelle 21 e 22 riportano gli aumenti del 50%, ma non il risultato finale.
FIRENZE	Nella Tavola 22 (Giudizi innanzi al Consiglio di Stato) il compenso per la fase introduttiva del giudizio, invece che essere aumentato del 20% come indicato nella proposta, viene diminuito del 30/20%
LECCE	Premesso che tutti parametri devono essere aggiornati al costo della vita 2014/2022, con riferimento alla proposta di modifica delle tariffe del processo amministrativo, si ritiene non adeguata quella afferente la limitata maggiorazione del 20% della sola fase introduttiva nell'ipotesi in cui sia proposto il ricorso incidentale. Pertanto, avuto riguardo alla maggiore complessità del processo in cui sia presente anche un ricorso incidentale, si ritiene che la maggiorazione dei parametri per la fase introduttiva dovrebbe essere quantomeno pari a quella prevista per i motivi aggiunti, quindi nella misura del 50%.
RIMINI	si concorda sulla maggiore regolamentazione e sull'aumento degli importi per la fase introduttiva, che tuttavia si ritengono ancora esigui
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA URBINO	Risulta opportuno valutare e forse ripensare al diverso trattamento tra fase cautelare monocratica e collegiale, stante la limitata ricorrenza della prima fattispecie, tale da non rendere necessaria una sua considerazione autonoma, e la sostanziale equivalenza, quanto ad impegno, dell'attività difensiva richiesta.
AIGA	Anche in questo caso sono per aggiungere per ciascun scaglione valori minimi, medi e massimi.
AIGA	Riguardo i compensi dovuti nell'ambito del processo amministrativo, si propone l'aggiunta di un comma 10 ter, all'attuale formulazione dell'art. 4 DM 55/14: "Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo regionale e/o al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato: a) Sino al 30 per cento nel caso di ricorso e/o impugnazione incidentale di cui agli artt. 42 e 96 c.p.a.; b) Sino al 25 per cento nei giudizi di cui all'art. 119 c.p.a.; c) Sino al 30 per cento nei giudizi di cui all'art. 120 c.p.a.; d) Sino al 25 per cento nei giudizi devoluti, inderogabilmente, per competenza territoriale e/o funzionale ai sensi degli artt. 13 e 14 c.p.a. al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma ed al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano; e) Sino al 50 per cento per il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato di cui all'art. 110 c.p.a." Al comma 4, dell'art. 21 DM 55/14, dopo la parola cliente è aggiunto il seguente periodo: "ovvero in ragione dell'importanza dell'opera, del pregio dell'attività prestata e della natura del cliente, con un aumento sino al 50 per cento se trattasi di amministrazioni pubbliche e/o enti pubblici statali e/o di rilievo nazionale e sino al 30 per cento di rilievo regionale".
UNCAT	Riguardo i compensi dovuti nell'ambito del processo amministrativo, si propone l'aggiunta di un comma 10 ter, all'attuale formulazione dell'art. 4 DM 55/14: "Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo regionale e/o al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato: a) Sino al 30 per cento nel caso di ricorso e/o impugnazione incidentale di cui agli artt. 42 e 96 c.p.a.; b) Sino al 25 per cento nei giudizi di cui all'art. 119 c.p.a.; c) Sino al 30 per cento nei giudizi di cui all'art. 120 c.p.a.; d) Sino al 25 per cento nei giudizi devoluti, inderogabilmente, per competenza territoriale e/o funzionale ai sensi degli artt. 13 e 14 c.p.a. al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma ed al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano; e) Sino al 50 per cento per il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato di cui all'art. 110 c.p.a." Al comma 4, dell'art. 21 DM 55/14, dopo la parola cliente è aggiunto il seguente periodo: "ovvero in ragione dell'importanza dell'opera, del pregio dell'attività prestata e della natura del cliente, con un aumento sino al 50 per cento se trattasi di amministrazioni pubbliche e/o enti pubblici statali e/o di rilievo nazionale e sino al 30 per cento di rilievo regionale".
UNAA	le medesime considerazioni valgono per il processo tributario, poiché anche quest'ultimo vede la fase introduttiva conformata al carattere decadenziale. Si propone, quindi, di estendere la proposta di modifica di cui al primo paragrafo anche al processo tributario innanzi alle CTP e alle CTR.
UNAA	Si propone inoltre un aumento del 50% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto ricorso incidentale. Appare utile evidenziare, a sostegno dell'invocata misura, che la richiesta di aumento del compenso trova fondamento nell'orientamento della giurisprudenza di cassazione che riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il thema decidendum originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Tra l'altro, a sostegno dell'aumento proposto, deve evidenziarsi sia che esso è omogeneo a quello già previsto nel caso di proposizione di un atto di motivi aggiunti (che, nei casi di illegittimità derivata costituisce atto anche più semplice del ricorso

incidentale) sia che nell'ordine di trattazione delle questioni da parte dei giudici amministrativi i motivi di ricorso incidentale vengono vagliati preliminarmente rispetto a quelli principali in quanto se fondati sono idonei a paralizzare l'azione del ricorrente.

Testo della modifica:

Alla fine del comma 10-bis dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo:

«Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 50 per cento quando è proposto ricorso incidentale».

Si propone infine di introdurre un'apposita previsione per il giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato. Come è noto, con l'appello cautelare si impugna e si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR, dinanzi al quale il giudizio prosegue per la fase di merito e decisionale, all'esito dell'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato a definizione del giudizio di appello cautelare. L'attività che quest'ultimo richiede è, per l'appellante, quella di studio del provvedimento cautelare di primo grado e di predisposizione dell'atto di appello cautelare, per l'appellato, quella di studio e di predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio e della memoria in vista della camera di consiglio nella quale l'appello cautelare sarà discusso. Di conseguenza, si propone che al giudizio di appello cautelare si applichi il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% della fase di discussione, mancando lo scambio delle memorie finali.

Testo della modifica:

Alla fine dell'art. 4 è aggiunto il seguente comma 10-ter:

«Nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale».

ANF

Favorevoli alla previsione viepiù in considerazione della struttura del processo amministrativo che, molto spesso, prevede un approfondimento di studio e un'attività processuale molto intensa nella fase iniziale.

6. Processo penale

Proposte e motivazioni

Modifica dei parametri in materia penale con riferimento alla voce della tabella allegata al DM 55/2014 relativa alle indagini difensive. La tabella 15 allegata al Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni, prevede alla voce "investigazioni difensive" l'indicazione del compenso parametrico con riferimento alle seguenti fasi: fase di studio e fase istruttoria. Non sono contemplate la fase decisionale e la fase introduttiva.

Tuttavia appare opportuno prevedere un aumento del compenso previsto per le indagini difensive, allorché queste sono particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti. In particolare, i valori parametrici già previsti per la fase di studio e per la fase istruttoria potrebbero essere aumentati del 20%.

Testo della modifica

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3bis dal seguente tenore:

«I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati del 20% allorché tali indagini siano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti».

Previsione della voce tabellare relativa al giudizio direttissimo.

Si ritiene altresì necessario intervenire per definire i compensi liquidabili nel giudizio direttissimo con riferimento alla fase di convalida dell'arresto che lo precede. Infatti la fase di convalida, pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito, presenta peculiarità e caratteristiche che inevitabilmente la distinguono dalla fase successiva. Pur tuttavia spesso nel contesto delle liquidazioni giudiziali l'attività del difensore viene considerata alla stregua di una fase unica. Appare quindi opportuno distinguere e rendere autonomo, ai fini della definizione del valore parametrico, il momento processuale della convalida dell'arresto, per la quale potranno essere riconosciuti i compensi relativi alla fase di studio (per l'esame degli atti allegati alla richiesta di convalida), e relativi alla fase decisionale (coincidente con il momento in cui il Giudice decide se procedere alla convalida dell'arresto e, in caso di richiesta del pubblico ministero, all'applicazione di una misura cautelare).

Il valore parametrico per la convalida dovrebbe essere individuato in €360,00 per la fase di studio ed in €675,00 per la fase decisionale.

Si ritiene infine opportuno prevedere anche la voce parametrica relativa alla "fase istruttoria", atteso che la convalida dell'arresto e del fermo è sempre preceduta dalla audizione dei militari operanti che hanno proceduto alla misura pre-cautelare, integrante un vero e proprio "momento" di istruttoria rilevante ai sensi dell'art. 12 comma 3, lettera c) del DM 55/2014 che ricomprende nella fase interessata le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali. Il compenso viene indicato in €450,00.

Testo della modifica:

Alla tabella n. 15 è aggiunta una nuova colonna denominata «Giudizio di convalida dell'arresto» tra quella denominata «Indagini difensive» e quella denominata «Cautelari personali» con i seguenti valori per la fase di studio e la fase decisionale:

1. Fase di studio della controversia:

- Indagini difensive (€810,00)
- Giudizio di convalida dell'arresto (€360,00)
- Cautelari personali (€360,00)

2. Fase introduttiva del giudizio:

- Indagini difensive (€630,00)
- Giudizio di convalida dell'arresto (-)
- Cautelari personali (€1.170,00)

3. Istruttoria e/o dibattimentale:

- Indagini difensive (€1.350,00)
- Giudizio di convalida dell'arresto (€450,00)
- Cautelari personali (-)

4. Fase decisionale:

- Indagini difensive (€1.350,00)

- Giudizio di convalida dell'arresto (€675,00)
- Cautelari personali (€1.350,00)

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti il magistrato di sorveglianza. L'attuale Tabella 15. Giudizi penali prende in considerazione soltanto il "Tribunale di Sorveglianza", mentre nulla prevede con riferimento alla definizione e liquidazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva svolta innanzi al Magistrato di Sorveglianza. La lacuna è stata sino ad oggi colmata con applicazione analogica dei parametri previsti dalla tabella per il "Tribunale monocratico" o per il "Tribunale di Sorveglianza". L'uso discrezionale del citato alternativo criterio di riferimento basato su valutazioni di somiglianza della composizione dell'organo o della materia induce a richiedere sia adottata l'integrazione proposta tale da escludere nel futuro ogni dubbio interpretativo e garantita uniformità delle liquidazioni. Per quel che attiene le fasi e i parametri da prevedere per i procedimenti innanzi alla magistratura di sorveglianza si propone la previsione delle seguenti fasi individuate dal comma 12, comma 3 del DM 55/2014 : fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale con esclusione della fase istruttoria che di regola non si svolge avanti il Magistrato di Sorveglianza.

L'integrazione appare necessaria anche in considerazione del fatto che numerosi procedimenti avanti il Magistrato di sorveglianza vedono il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che in conseguenza della mancata previsione tabellare tariffaria della procedura i Magistrati di Sorveglianza esprimono oggi orientamenti non uniformi in ordine alla applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e delle tabelle ad esso allegate (vi sono Magistrati che ritengono applicabile la vecchia disposizione di cui all'art. 1, comma 7, D.M. 140/20012 o l' art. 2225 cod. civ. (secondo cui il compenso "è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo") e nella disposizione relativa alle professioni intellettuali ex art. 2231, comma 1 e comma 2, cod. civ. (secondo cui il compenso del professionista è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale, in "misura adeguata all'importanza dell'opera e del decoro della professione").

Testo della modifica:

Alla tabella 15. Giudizi penali dopo la colonna Tribunale di Sorveglianza inserire la colonna «Magistrato di sorveglianza» prevedendo i compensi per le seguenti fasi:

Magistrato di sorveglianza

1. Fase di studio della controversia: €300,00
2. Fase introduttiva del giudizio: €360,00
4. Fase decisionale: €900,00

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti GUP del Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni.

L'attuale Tabella 15 Giudizi penali non prende in considerazione la specificità di rito e di competenza con riferimento ai processi a carico di minorenni disciplinato dal D.P.R n. 488/1988 la cui peculiarità consiste nell'esistenza di una giurisdizione specializzata. Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del Gup minorile composto da un magistrato togato e due giudici esperti onorari, cui la SC ha riconosciuto - proprio in virtù della sua composizione collegiale - la competenza per il giudizio abbreviato innescato a seguito di richiesta di giudizio immediato (di competenza del GIP). Dal lato della difesa l'art. 11 del D.P.R. 448/1988 richiede al Consiglio dell'ordine la predisposizione di elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile, già prevista dall'art. 15, d.lgs. 28/07/1989, n. 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni). La lacuna del D.M. 55/2014 merita di essere colmata quindi in ragione della particolare attività richiesta al difensore dell'imputato minore e alla partecipazione sia al giudizio che all'istruttoria anche di altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi). Non da ultima la considerazione della frequente utilizzazione in questo settore del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo familiare, sia per la particolare procedura prevista dall'art 118 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Per ovviare a tale lacuna, si propone di inserire una disposizione che precisi che per la fase avanti al Tribunale dei minorenni si applichi la voce parametrica prevista per il Tribunale Collegiale posto che nel dibattimento penale il Tribunale è composto da un collegio di 4 giudici.

Testo della modifica:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-ter dal seguente tenore:

«Per le attività difensive davanti al Tribunale per i minorenni, si applicano i compensi previsti dalla tabella n. 15 per il Tribunale collegiale».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, ASCOLI PICENO, BARI, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MASSA CARRARA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROVIGO, SIENA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANDRIA, AREZZO, BOLOGNA, BOLZANO, FERRARA, MANTOVA, MILANO, MODENA, NAPOLI, PALERMO, RAGUSA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIRACUSA, TIVOLI, TREVISO, VENEZIA, VERONA

CONTRARI

BERGAMO

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Si accoglie con favore la modifica, salvo che per la tabellazione del giudizio avanti il magistrato di sorveglianza che appare almeno da aumentare del 50% a fronte dei maggiori valori del Tribunale di sorveglianza, altrimenti parificando le attività avanti i due uffici con pari compenso.
AREZZO	Per le indagini difensive è auspicabile l'applicazione della pattuizione della tariffa oraria visto che tale attività viene quasi interamente espletata durante la fase di indagini preliminari: ciò onde evitare sovrapposizione rispetto alle altre fasi.
BERGAMO	Considerata la struttura del processo penale, la determinazione del compenso per fasi non risulta soddisfacente. Si ritiene opportuno definire un criterio maggiormente analitico o, nel caso venga mantenuto il criterio delle fasi, una maggiore articolazione.
BOLOGNA	In relazione alle attività avanti il Magistrato di Sorveglianza è necessario rivedere i parametri per le fasi di studio ed introduttiva, che dovrebbero essere equiparati a quelli previsti per le corrispondenti voci avanti il Tribunale di Sorveglianza, in ragione del fatto che spesso l'atto introduttivo, ad esempio la richiesta di ammissione alla misura alternativa alla detenzione in via provvisoria, è identico.
BOLZANO	è giusto inserire una tabella ad hoc per la fase di convalida nel direttissimo, così come per il Magistrato di Sorveglianza. Tuttavia, considerato la compelsità delle questioni trattate (nei direttissimi c'è anche il problema dell'urgenza"), i valori sono decisamente bassi. Basti pensare alle richieste di applicazione provvisoria di misure alternative o le questioni relative alle misure di sicurezza
FERRARA	Si propone di specificare in quale fase debba rientrare l'istanza di Messa alla Prova e la relativa attività e di specificare se le istanze di definizione con giudizi alternativi rientrino nella fase introduttiva. In relazione alla fase istruttoria del procedimento di convalida dell'arresto si propone di inserire, oltre all'esame dei testi, anche l'interrogatorio dell'imputato.
FORLI'-CESENA	le modifiche sono adeguate al maggior impegno richiesto in occasione sia delle indagini difensive sia dei giudizi direttissimi. Condivisibile anche l'aumento per le attività da effettuare avanti il Tribunale di Sorveglianza e minorenni
MANTOVA	GLI IMPORTI LIQUIDABILI PER ATTIVITA' FACENTI CAPO AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA, GIUSTAMENTE INSERITI IN TABELLA, SPECIE PER QUANTO CONCERNE LA FASE DI STUDIO, CHE COMPORTA GRANDE PERDITA DI TEMPO, ANDREBBERO AUMENTATI
MILANO	Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in merito alla proposta di modifiche ed integrazioni dei parametri forensi vigenti deliberata in forma provvisoria dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 534 del 21 gennaio 2022 propone le seguenti modifiche ed integrazioni dei parametri forensi riferite al processo penale. ****

a) Procedimenti di esecuzione, revisione, estradizione, e rescissione del giudicato. Clausola di rinvio espresso e aumento dei parametri in misura percentuale del 30% per alcune delle fasi relative ai suddetti procedimenti.

MOTIVI: L'attuale formulazione del D.M. 55/2014 ed anche la proposta di revisione dei parametri forensi non considera in maniera adeguata la peculiarità di alcuni giudizi che seppur solo eventuali sono di non trascurabile frequenza nella quotidiana attività giudiziaria. Ci si riferisce ai procedimenti avanti al Giudice dell'esecuzione di cui all'art. 665 c.p.p., ai procedimenti di revisione, di rescissione del giudicato e infine a quelli di estradizione.

In assenza di alcuna specifica previsione regolamentare, la prassi consolidata è di liquidare secondo le tabelle relative all'organo giudicante competente in concreto, valorizzando la specialità del giudizio esclusivamente per sottrazione; attraverso cioè l'esclusione di alcune fasi non ricorrenti nel caso specifico (es. la fase istruttoria nei c.d. incidenti di esecuzione). Siffatta maniera di procedere, seppur tendenzialmente rispondente a logica, conduce tuttavia ad esiti poco bilanciati. È innegabile, appunto, come la fase introduttiva di alcuni dei giudizi in questione sia, nell'ottica dell'impegno difensivo, molto più gravosa rispetto alla corrispondente fase ante giudicato (si pensi all'introduzione di un giudizio di revisione o di un c.d. incidente di esecuzione relativo all'applicazione del beneficio della continuazione). È doveroso garantire, dunque, equità e bilanciamento nella stima economica di tali attività. In ossequio ad un principio di semplificazione degli atti normativi, si ritiene inopportuno proporre nuove tabelle ad hoc, considerando invece sufficiente la formalizzazione in seno al decreto della prassi appena descritta unitamente ad un correttivo in forma di aumento percentuale per alcune fasi. Tanto, attraverso un nuovo comma dell'art. 12 che espliciti il rinvio alle tabelle già previste in relazione al singolo organo giudicante coinvolto in concreto con indicazione degli aumenti per la fase introduttiva di alcuni dei giudizi in questione.

TESTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA:

All'art. 12, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il comma 3-quater dal seguente tenore:

“Nei procedimenti di cui all'art. 629 bis c.p.p., all'art. 630 c.p.p., all'art. 697 c.p.p. e in quelli avanti il Giudice individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p., la liquidazione dei compensi seguirà le voci corrispondenti all'organo giudicante coinvolto in concreto, di cui alla tabella n. 15 allegata al presente decreto. I compensi previsti per la fase introduttiva sono, tuttavia, aumentati del 30% nei giudizi di cui all'art. 630 c.p.p. nonché, in tutti i procedimenti di esecuzione avanti al Giudice individuato ex art. 665 c.p.p.”

b) Indagini difensive.

MOTIVI. L'attuale proposta avanzata dal CNF prevede per la fase delle indagini difensive un aumento fisso del 20% che, tuttavia, non consentirebbe di modulare i parametri al variare del grado di difficoltà delle indagini difensive. Si rischierebbe di riconoscere, in sostanza, lo stesso importo ad attività di indagini difensive che, seppur gravose e impegnative, non sono connotate dallo stesso grado di difficoltà: ad esempio, un'attività che richiede l'audizione di cinque persone informate sui fatti ancorché impegnativa non è comunque equiparabile a quella avente ad oggetto l'esame di dieci persone.

TESTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3 bis dal seguente tenore:

“I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati dal 20 al 50 % allorquando tali indagini siano particolarmente gravose, impegnative e/o urgenti. Nella determinazione dell'aumento si terrà conto anche del numero e della durata delle audizioni, degli accessi ai luoghi e di ogni altra attività inerente alle indagini difensive”

c) Attività introduttiva del giudizio, istruttoria o dibattimentale

– Criterio del numero delle udienze.

MOTIVI: si ritiene opportuno prevedere un aumento specifico per le fasi del giudizio introduttiva, istruttoria o dibattimentale che tenga in debita considerazione il criterio del numero delle udienze. Difatti, i parametri generali già previsti al comma 1 dell'articolo 12, pur citando genericamente il numero delle udienze, sono inadeguati a valorizzare compiutamente l'attività difensiva che si espliciti nell'ambito di un numero

particolarmente elevato di udienze. Nello specifico, l'aumento fino all'80% (che peraltro si vorrebbe ridurre al 50% nella bozza in discussione) previsto in base ai parametri generali non consente di pervenire a valori adeguati nei casi in cui l'attività introduttiva del giudizio, istruttoria o dibattimentale si concretizzi in un numero considerevole di udienze (vi sono casi, ad esempio, in cui l'attività istruttoria si protrae anche per più anni; anche per la fase introduttiva del giudizio non è raro che l'esame di numerose e complesse questioni preliminari, soprattutto in presenza di tante parti, possa comportare lo svolgimento di diverse udienze). Pertanto, si ritiene che un aumento percentuale che tenga conto di un numero di udienze particolarmente elevato (superiore a tre, con riferimento a ciascuna fase) valorizzi al meglio l'attività difensiva propria delle fasi "introduttiva del giudizio", "istruttoria o dibattimentale", permettendo altresì di modulare al meglio i parametri tenendo conto del diverso grado di complessità dei processi connesso al numero delle udienze. La presente modifica, peraltro, andando ad incidere in generale sulle fasi "introduttiva del giudizio" e "istruttoria e dibattimentale", esplicherebbe i suoi effetti per tutti i giudizi penali per i quali L'allegata tabella 15 prevede la presenza di queste fasi (ad es. dinanzi al GIP/GUP, al Giudice di Pace, al Tribunale Monocratico e Collegiale, Corte d'Appello).

TESTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA:

Dopo il comma 1 dell'articolo 12 si ritiene opportuno aggiungere il seguente comma 1 bis:

"In ogni caso, fermo e impregiudicato l'aumento previsto in applicazione dei parametri generali di cui al comma precedente, i valori medi per la fase introduttiva, istruttoria o dibattimentale di cui alle tabelle allegate n. 15 sono aumentati dal 10% al 25 % se il numero delle udienze, a prescindere dall'attività svolta, è superiore a tre e fino ad un massimo di otto e dal 25% al 50% se il numero di udienze è superiore a otto. Nella determinazione della percentuale da applicare il giudice tiene conto del numero delle udienze successive alla terza o all'ottava e del numero di imputati, ancorché non assistiti dallo stesso difensore. Le presenti percentuali si applicano ai valori determinati dopo aver già computato l'aumento relativo ai parametri generali di cui al comma precedente".

"

MODENA

Il Coa di Modena propone:

"l'aumento dei parametri previsto per le indagini difensive gravose, impegnative ed urgenti fino al 40%. E' dato di esperienza che le indagini difensive, anche preventive, per reati di particolare gravità in relazione al titolo comportano l'escussione di numerose persone informate sui fatti nonché l'acquisizione di documenti e la raccolta di altri elementi di prova, che impegnano il difensore anche per periodi di lunga durata. Si ritiene pertanto che l'aumento proposto, sino al 40%, sia criterio in grado di adeguare il compenso richiesto alla concreta attività di indagine difensiva esercitata dal professionista nel singolo procedimento"

NAPOLI

Con riferimento al processo penale, il Consiglio condivide le proposte di modifica dei parametri relative ad indagini difensive, giudizio direttissimo, magistrato di sorveglianza e giudizi dinanzi al tribunale per i minorenni.

Sottolinea, tuttavia, la necessità di colmare un'ulteriore e - ad avviso del Consiglio - evidente aporia dell'attuale sistema dei parametri, con specifico riferimento alla mancanza di adeguata previsione di compenso per la partecipazione alle udienze, che genera effetti distorsivi ed irragionevoli disparità di trattamento in tutti i casi in cui l'attività difensiva si espleti in numerose udienze e sia caratterizzata da attività istruttoria complessa.

L'art. 12 del DM 55/2014, infatti, contiene un anodino richiamo al numero delle udienze ed al tempo necessario all'espletamento dell'attività di udienza come elemento da valutare unitamente ad altri quindici parametri su cui commisurare l'eventuale riduzione o aumento percentuale dei valori tabellari.

La previsione così concepita si pone in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui dispone che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro".

Essa è infatti del tutto priva di efficacia, perché di fatto sterilizza - inserendolo in un'elencazione amplissima - il riconoscimento di adeguato compenso per la partecipazione ad udienze.

Inoltre, essendo parzialmente sovrapponibile ad alcuni degli altri parametri previsti dall'art. 12 (complessità del procedimento, natura e numero delle imputazioni, numero

e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), la previsione impedisce di fatto la valutazione autonoma e la valorizzazione specifica di quella significativa attività difensiva.

Ma ciò che è più rilevante è che l'attuale previsione non tiene conto del dato secondo cui esistono processi – e non sono numericamente trascurabili – che impongono la celebrazione di un numero estremamente consistente di udienze (in alcuni casi alcune decine di udienze), spesso di lunga durata, con espletamento di attività istruttoria complessa.

Ciò avviene, ad esempio, in tutti i casi di processi con più imputati e/o con più imputazioni, in cui l'impegno difensivo della presenza in udienza e dell'assistenza ad attività istruttoria è assolutamente preponderante rispetto a tutto il resto dell'attività difensiva.

Non appare ragionevole la previsione di analogo compenso per la “fase istruttoria” in dibattimento sia nel caso di escussione di un testimone in un'unica udienza, sia nel caso, assolutamente non comparabile al primo, di escussione di decine di testimoni, consulenti, periti, nell'arco di decine di udienze.

Occorre, dunque, introdurre una disposizione che valorizzi adeguatamente l'impegno difensivo per la partecipazione alle udienze, prevedendo compensi differenziati – anche attraverso specifici aumenti percentuali (così come già previsto in caso di difesa di più parti) – in relazione al numero ed alla durata delle udienze.

PALERMO

A parere di questo Ordine si ritiene necessaria l'integrazione della tabella con la previsione di parametri utilizzabili nei giudizi penali avanti il GUP presso il Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni.

L'attuale tabella 15 “Giudizi penali” non prende in considerazione la specificità di rito e di competenza con riferimento ai processi a carico di indagati/imputati minorenni, disciplinato dal D.P.R. n° 448/1988, la cui peculiarità consiste nell'esistenza di una giurisdizione specializzata.

Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del GUP minorile, composto da un magistrato professionale e due giudici esperti onorari, cui la Suprema Corte ha riconosciuto – proprio in virtù della sua composizione collegiale – la “competenza” per il giudizio abbreviato innescato a seguito di richiesta di giudizio immediato (di competenza del GIP).

Dal lato della difesa, l'art. 11 del D.P.R. 448/1988 richiede al Consiglio dell'Ordine la predisposizione di elenchi dei difensori di ufficio con specifica preparazione nel diritto minorile, già prevista dall'art. 15 del D.lgs. 28/07/1989 n° 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni).

Considerato, altresì, che il combinato disposto di cui agli artt. 50 R.D. n° 12 del 1941, modificato dall'art. 5 della L. 1441/1956 (legge sull'ordinamento giudiziario), e l'art. 2 R.D.L. n° 1404/1934 ha stabilito che il Tribunale per i Minorenni abbia una composizione mista, caratterizzata dalla presenza di giudici professionali e di giudici onorari che garantiscono la “specializzazione” dell'organo mediante una valutazione interdisciplinare.

La lacuna di cui al D.M. 55/2014 merita di essere colmata in ragione della particolare attività richiesta al difensore dell'imputato minore e alla partecipazione sia al giudizio che all'istruttoria anche di altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi). Non da ultima, la considerazione della frequente utilizzazione in questo settore del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo familiare, sia per la particolare procedura prevista dall'art. 118 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115.

Per ovviare a tale lacuna e considerata la composizione sempre collegiale sia del Gup che del giudice del dibattimento, si propone di inserire una disposizione che precisi che per i giudizi dinanzi al Tribunale per i Minorenni (Gup e dibattimento) si applichi la voce parametrica prevista dalla tabella 15 per i giudizi innanzi al Tribunale collegiale.

Si riporta di seguito il testo della modifica suggerita:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-ter dal seguente tenore:

“Per l'attività difensiva svolta dinanzi al Tribunale per i Minorenni, sia quale giudice dell'udienza preliminare che come giudice del dibattimento, ai fini della determinazione dei compensi si applicano i valori previsti dalla tabella n° 15 per il Tribunale collegiale”.

	<p>Con riguardo alla “tariffa oraria”.</p> <p>Si propone una modifica dei parametri con riferimento alla fase istruttoria o dibattimentale.</p> <p>La tabella 15, con riferimento alla fase istruttoria o dibattimentale prevede dei parametri in misura fissa che, con riferimento ai dibattimenti particolarmente complessi, si manifestano assolutamente inadeguati.</p> <p>Si pensi ai dibattimenti con un numero elevato di imputati o di imputazioni o che si protraggono per un numero elevato di udienze (superiore a sei) e che richiedono l’espletamento di attività istruttorie complesse (per es. audizione di collaboratori di giustizia o di periti o consulenti tecnici).</p> <p>Si propone, allora, di integrare il parametro con un correttivo orario, tra un minimo ed un massimo, proporzionato all’attività effettivamente svolta.</p> <p>Si riporta di seguito il testo della modifica suggerita:</p> <p>All’art.12 dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-quater del seguente tenore:</p> <p>“Nei processi particolarmente complessi, in relazione al numero degli imputati o delle imputazioni ed al numero delle udienze, diverse da quelle di mero rinvio, i compensi relativi alla fase istruttoria o dibattimentale previsti dalla tabella n.15 allegata al presente decreto sono altresì aumentati, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, per ogni ora, o frazione di ora, di attività processuale svolta”.</p>
RAGUSA	<p>Le modifiche apportate alla tabella penale sono tutte opportune e condivisibili, perché volte a regolamentare spazi aperti delle attuali tabelle, colmate dai Giudici molto spesso in via analogica non certo pro-avvocato.</p> <p>In realtà va segnalata e risolta l’incongruenza relativa ad una attuale linea interpretativa dei Giudici che, nell’ipotesi di subentro nell’attività difensiva a processo in corso, tendono a non riconoscere la fase “esame e studio”, in quanto cronologicamente antecedente l’inizio del processo, con l’assurdo che l’avvocato si trova liquidata la fase decisionale (per aver discusso il processo) senza la fase studio (come se non lo avesse studiato).</p> <p>“all’art. 12, co. 3, prevedere espressamente che la fase studio va in ogni caso riconosciuta, se richiesta, per l’esame e lo studio degli atti, anche ove detta attività venga compiuta dall’Avvocato, che subentra nella difesa processuale del cliente, in un momento processuale successivo alla fase degli atti introduttivi”</p>
RIMINI	<p>-modifiche indagini difensive: si concorda su aumento in percentuale per complessità;</p> <p>-modifiche convalida: si concorda su introduzione apposita tabella, tuttavia è necessario prevedere un compenso per la fase introduttiva poiché la tabella potrebbe essere applicata in via analogica anche ad interrogatori di garanzia con relativa attività di memorie e altri atti;</p> <p>-magistrato sorveglianza: si concorda su introduzione apposita tabella ma si segnala esiguità dell'onorario relativo alla fase introduttiva, che spesso non è seguita da una vera e propria fase decisionale e riguarda attività anche complesse;</p> <p>-tribunale per i minorenni: si concorda con quanto proposto.</p> <p>In generale si segnala l'evidenza di una disparità tra i compensi previsti per il rito civile rispetto al processo penale.</p>
ROMA	Si propone integrazione proponendo un aumento pari al 40% di tutte le fasi relative al giudizio dinanzi al Tribunale Monocratico e a quello in composizione collegiale
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA	Si accoglie con favore la modifica, salvo che per la tabellazione del giudizio avanti il magistrato di sorveglianza che appare almeno da aumentare del 50% a fronte dei maggiori valori del Tribunale di sorveglianza, altrimenti parificando le attività avanti i due uffici con pari compenso.
SIRACUSA	<p>In relazione alla proposta di modifica dell’art. 12 comma 3 bis, si propone un emendamento avente ad oggetto la determinazione dell’aumento percentuale ('fino al 50%' in luogo del 20% ivi previsto), da individuarsi nel seguente tenore:</p> <p>All’art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3bis dal seguente tenore:</p> <p>«I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati fino al 50% allorché tali indagini siano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti».</p>
TIVOLI	Suggeriamo altresì l’Introduzione di parametri uniformi nel territorio italiano in tema di patrocinio a spese dello stato e liquidazione delle difese d’ufficio

OCF

Si condivide ed apprezza la maggior specificità su processo direttissimo, di sorveglianza e minorile

7. Mediazione e Negoziazione

Alla luce dell'esperienza maturata con lo sviluppo delle procedure di definizione conciliativa della lite, in particolare della mediazione di cui al d. lgs. 28/2010 e della negoziazione assistita prevista dall'art. 2 e segg. D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, appare opportuno rivedere la misura del compenso spettante all'avvocato che assiste la parte nelle predette procedure, valorizzando l'attività svolta nella fase di negoziazione e nella fase di conciliazione, al fine di rendere maggiormente remunerata una attività molto impegnativa dal punto di vista professionale e molto conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi, con una soluzione concordata, la propria controversia. Si propone, pertanto, che i parametri previsti per tali attività dal paragrafo 25-bis della tabella attività stragiudiziale siano aumentati del 30% rispetto agli importi attuali.

Testo della modifica:

Gli importi previsti nella tabella 25-bis (Procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita) sono sostituiti con i seguenti:

1. Fase della attivazione:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €78,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €351,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €546,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 663,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.248,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.696,00

2. Fase di negoziazione:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €156,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €702,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.092,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.326,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 2.496,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €3.393,00

3. Conciliazione:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €234,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €1.053,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.638,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.989,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 3.744,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €5.089,00

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO*, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TRENTO, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, AIGA, UAE, UNCC, UNCAT*, UNAM*, UNAA, ANF*, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANRIA, IMPERIA, PALERMO, ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, UNCAT, UNAM, ANF

CONTRARI

RAVENNA

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Appare opportuno valutare di scindere le ipotesi di mediazione e negoziazione, con doppia tabella, in quanto si potrebbero avere entrambe le fasi in successione; in alternativa potrebbe essere opportuno darne farne esplicita previsione. Peraltro, poichè l'attività di negoziazione è demandata interamente all'avvocato, senza aiuto alcun intervento di terzi (come avviene nella mediazione), sarebbe opportuno ipotizzare un compenso maggiorato del 20 % rispetto alla mediazione. Infine attesi gli ondivaghi andamenti giurisprudenziali si propone di chiarire che, per la fase di attivazione, i compensi siano dovuti anche nel caso in cui la controparte non aderisca trattandosi di attività autonoma e non ""assorbita"" nell'eventuale successiva attività giudiziale.
IMPERIA	Nel caso di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato la tariffa così come sopra determinata è ridotta del 50%
PALERMO	La vigente tabella 25-bis, prevista per l'assistenza svolta dall'Avvocato nei procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita, potrebbe essere estesa anche alle ipotesi di attività profusa dal legale nei procedimenti innanzi l'Arbitro Bancario e Finanziario presso la Banca d'Italia.
RAVENNA	parere non favorevole: si ritiene l'aumento attualmente non opportuno in considerazione del funzionamento non ottimale degli istituti
ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA	Appare opportuno valutare di scindere le ipotesi di mediazione e negoziazione, con doppia tabella, in quanto si potrebbero avere entrambe le fasi in successione; in alternativa potrebbe essere opportuno darne farne esplicita previsione. Peraltro, poichè l'attività di negoziazione è demandata interamente all'avvocato, senza aiuto alcun intervento di terzi (come avviene nella mediazione), sarebbe opportuno ipotizzare un compenso maggiorato del 20 % rispetto alla mediazione. Infine attesi gli ondivaghi andamenti giurisprudenziali si propone di chiarire che, per la fase di attivazione, i compensi siano dovuti anche nel caso in cui la controparte non aderisca trattandosi di attività autonoma e non "assorbita" nell'eventuale successiva attività giudiziale.
UNCAT	Si dovrebbe prevedere l'applicazione della tabella di cui al paragrafo 25 bis anche per i procedimenti di reclamo mediazione di cui all'art. 17 bis d.lgs. 546/92. Si propone, pertanto, di modificare l'art. 20 del D.M. 55 aggiungendo, alla fine del comma 1 bis, il seguente periodo: " I medesimi parametri numerici si applicano, fino a concorrenza del valore della controversia di € 50 mila, anche per l'attività svolta nel procedimento di reclamo-mediazione di cui all'art. 17 bis del d.lgs. 546/92".
UNAM	SI PROPONE DI PREVEDERE ESPRESSAMENTE LA FACOLTA' PER IL PROFESSIONISTA DI CONVENIRE CON L' ASSISTITO L' APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ORARIA PER LA FASE DI NEGOZIAZIONE, QUALE ALTERNATIVA AI COMPENSI PER VALORE. SI CONDIVIDE PER IL RESTO.
ANF	Appare condivisibile l'introduzione di una indicazione di parametri per le fasi della mediazione e della negoziazione assistita. Potrebbe forse valutarsi di separare i due istituti , prevedendo parametri differenziati, anche in ragione della tendenziale maggior complessità delle procedure di mediazione rispetto a quelle di negoziazione assistita.

8. Conciliazione e Transazione

Sempre al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell'avvocato e di remunerare adeguatamente l'attività professionale che si rende necessaria per la transazione della causa in corso, si propone di rivedere il compenso spettante al difensore che l'art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 individua nell'aumento "fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale". Per fare chiarezza sull'interpretazione della norma, che ha portato ad applicazioni non sempre concordanti, potrebbe essere opportuno prevedere l'aumento di un quarto, e "non fino ad un quarto".

Testo della modifica:

All'art. 4, comma 6 le parole «fino a» sono sostituite con la parola «di».

Testo dell'art. 4, comma 6, post modifica:

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BOLZANO, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MONZA, NAPOLI, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANDRIA, BOLOGNA, COMO, MODENA, PADOVA, PALERMO, PALERMO, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, AIGA, AGI, ANF

CONTRARI

BERGAMO, BRESCIA

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Appare utile precisare che il compenso aggiuntivo maturato per la perfezionata transazione debba intendersi pari ad un quarto oltre il compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ciò al fine di incentivare la deflazione dei giudizi e così evitando ab origine eventuali comportamenti opportunistici che perseguano la sentenza solo in relazione all'aspettativa dell'applicazione del più elevato parametro inerente la fase decisionale.
BERGAMO	Si ritiene opportuno mantenere il criterio discrezionale già vigente.
BOLOGNA	In relazione all'aumento fisso di un quarto del compenso in caso di conciliazione sembra utile, piuttosto che una declaratoria che fa riferimento a una fase diversa, inserire direttamente la fase di conciliazione indicando un parametro, anche per evitare conteggi e ipotesi a volte forzate, che l'esperienza concreta ha a volte evidenziato.
BRESCIA	Si ritiene che la formulazione ante modifica sia preferibile ai fini di favorire la conciliazione della controversia da parte dell'assistito
COMO	La modifica proposta non chiarisce il dubbio se si debba trattare di un importo ulteriore rispetto alla fase decisionale oppure sostitutivo di essa quando la conciliazione avvenga dopo la precisazione delle conclusioni, e soprattutto cosa debba essere aumentato. Proporrei: Testo dell'art. 4, comma 6, post modifica: 6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentata dell'importo pari a un quarto di quello liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta, ivi compresa l'eventuale fase decisionale.

MODENA	Il Coa di Modena propone: "una più chiara formulazione del co.6 dell'art.4, tenuto anche conto delle difficoltà interpretative che la norma ha presentato nel passato Si propone il seguente testo: "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura dell'importo liquidabile per la fase decisionale anche se non svolta, aumentato di un 25%, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta".
PADOVA	sarebbe opportuno chiarire definitivamente a fronte delle contrastanti prassi interpretative, se il compenso aggiuntivo maturato per la transazione o conciliazione debba intendersi di un quarto oltre al compenso per la fase decisionale oppure di un quarto della fase decisionale.
PALERMO	Al fine di incentivare ancor di più le ipotesi di conciliazione e transazione delle controversie, si propone di modificare l'art. 4 comma 6 nel senso di liquidare il compenso nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto. Si riporta di seguito il testo della modifica suggerita: "6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, verrà liquidato un compenso, per tale ultima attività, pari a quello previsto per la fase decisionale di regola aumentato di un quarto, fermo comunque quanto maturato per le attività e per le fasi precedentemente svolte".
RIMINI	si concorda con la modifica proposta, ritenendo l'aumento esiguo che potrebbe essere elevato più di un quarto
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA	Appare utile precisare che il compenso aggiuntivo maturato per la perfezionata transazione debba intendersi pari ad un quarto oltre il compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ciò al fine di incentivare la deflazione dei giudizi e così evitando ab origine eventuali comportamenti opportunistici che perseguano la sentenza solo in relazione all'aspettativa dell'applicazione del più elevato parametro inerente la fase decisionale.
TORINO	coa torino propone un aumento da un quarto ad un terzo in funzione del risultato. Appare utile precisare che il compenso aggiuntivo maturato per la perfezionata transazione debba intendersi pari ad un quarto oltre il compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale. Ciò al fine di incentivare la deflazione dei giudizi così evitando ab origine eventuali comportamenti opportunistici che perseguano la sentenza solo in relazione alla aspettativa dell'applicazione del più elevato parametro inerente ta fase decisionale.
TRENTO	Bene per la modifica, dovrebbe forse modificarsi il testo della norma per evitare le applicazioni non concordanti a cui nella motivazione si fa cenno: spesso viene richiesta - a mio avviso a torto - il riconoscimento non solo del quarto altrimenti liquidabile, ma dell'intera fase decisionale aumentata di un quarto, cosa che mi pare irragionevole.
VERONA	"Proposte di modifica e motivazione A causa dei contrasti interpretativi insorti, se cioè, in caso di conciliazione giudiziale o transazione, debba essere riconosciuto al professionista un importo pari al 25% della fase decisionale (interpretazione restrittiva) oppure un importo pari alla fase decisionale aumentata di un quarto (interpretazione estensiva), sarebbe opportuno riscrivere l'art. 4 comma 6 nel senso di aderire all'interpretazione estensiva che ormai viene confermata da varie pronunce giurisprudenziali. Testo della modifica proposta: All'art. 4, comma 6 dopo la parola <controversia>, inserire, in sostituzione del testo attuale, quanto segue: nella liquidazione del compenso è riconosciuto un importo pari a quello liquidabile per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
AGI	A mio modo di vedere, posta la ratio deflattiva presupposta dalla norma in commento, suggerirei che fosse chiarito, in maniera più precisa, che il valore della fase decisionale venga aumentato del 25% (fase decisionale + 25% = compenso spettante per la conciliazione). Ciò stimolerebbe ulteriormente ricorrere alla conciliazione della controversia a fronte del riconoscimento di un compenso maggiore rispetto a quello previsto per la fase decisionale.
ANF	La volontà di incoraggiare la funziona conciliativa dell'avvocato appare del tutto condivisibile.

In questa ottica, si ritiene che possa essere opportuno prevedere che il compenso dell'attività conciliativa non sia determinata nella forma di un aumento fisso del compenso, ma sia invece sganciata dal compenso per l'attività giudiziale, introducendo un separato parametro per la fase di conciliazione.

9. Parametri relativi alle attività stragiudiziali

Proposte di modifica e motivazione.

Si reputa necessario modificare l'art. 18 relativo alla determinazione dei parametri per le attività stragiudiziali. In particolare, appare opportuno derogare al principio del compenso onnicomprensivo allorché l'affare si componga di più fasi o parti autonome in ragione della materia trattata.

Inoltre, si ritiene opportuno introdurre una semplificazione per le prestazioni stragiudiziali prevedendo, per gli affari di valore superiore a 520.000 euro, un compenso calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare. Le proposte modificano e integrano l'art. 18 e consentono l'abrogazione dell'art. 22, che in base ai parametri vigenti disciplina appunto i compensi da applicarsi per gli affari di valore superiore ad euro 520.000.

Testo della modifica proposta:

All'art. 18, al comma 1, dopo la parola «sono» e prima della parola «onnicomprensivi» inserire la parola «di norma».

All'articolo 18, al comma 1, dopo il punto aggiungere la seguente frase:

«Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte».

All'articolo 18, aggiungere il seguente comma:

«2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale da calcolare in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% fino ad un minimo dello 0,25%, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso. È abrogato l'art. 22».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, ASCOLI PICENO, BARI, BOLZANO, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MILANO, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANDRIA, AREZZO, BERGAMO, BOLOGNA, BRESCIA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MODENA, NAPOLI, PADOVA, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, AIGA, ANF

CONTRARI

MODENA, MONZA

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Sarebbe opportuno chiarire che l'eventuale attivazione di un giudizio (fase giudiziale) successivo al compimento di attività stragiudiziale non comporta l'assorbimento della attività stragiudiziale in quelle successive, trattandosi di attività distinta e separata quand'anche in ipotesi obbligatoria per legge. Quanto alla applicazione del parametro percentuale per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, si rileva come la pratica applicazione nelle materie della infortunistica stradale veda ad oggi riconoscere da parte dei debitori dei valori percentuali superiori, ovvero fino al 5/6%. Una esplicita indicazione della soglia massima al 3% appare penalizzante ed risulta quindi utile ed opportuno indicare range più elevati per consentire la trattativa tra le parti, facendo riferimento anche alla complessità dell'affare ed alla importanza degli interessi trattati.
AREZZO	I parametri in fase stragiudiziale sono tali da indurre incertezze sia nell'emissione della parcella che in fase di parere di congruità. Si evidenzia che l'individuazione delle fasi e parti dovrebbe essere più esplicita e consentire una più esatta determinazione .

BERGAMO	Si suggerisce una maggiore articolazione del compenso, distinguendo tra attività di consulenza e attività di assistenza. Per quest'ultima pare opportuna una definizione analitica dell'attività non diversamente da quanto già disponeva il D.M. n. 127/2004.
BOLOGNA	<p>Appare convincente la deroga al principio di onnicomprensività del parametro per l'assistenza stragiudiziale prevedendone la autonoma e ripetuta applicazione per ogni fase o parte autonoma.</p> <p>Per evitare difficoltà operative anche in sede di pareri di congruità sembra tuttavia necessario individuare una univoca definizione di "fase o parte autonoma" che legittimerebbero l'ulteriore incremento del compenso.</p> <p>Per pratiche stragiudiziali di valore eccedente i 520.000,00 € si riterrebbe necessario sviluppare i parametri in termini numerici e trasparenti nelle fasce ulteriori, senza demandare alle parti l'articolazione di calcoli aggiuntivi.</p>
BRESCIA	<p>Si ritiene opportuno modificare il comma 2 come segue:</p> <p>«2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000, fermo quanto già previsto per lo scaglione fino ad euro 520.000, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale da calcolare sulla parte eccedente il valore di euro 520,000 in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 2% fino ad un minimo dello 0,25%, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso. È abrogato l'art. 22».</p> <p>Si ritiene altresì che sia opportuno prevedere la progressione degli scaglioni in relazione all'aliquota applicabile.</p>
MANTOVA	LA FORMULAZIONE DELL'ART. 18 RISULTA PIUTTOSTO VAGA SIA PER QUANTO CONCERNE L'INDIVIDUAZIONE DELLE CD. "FASI", SIA PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PERCENTUALI DA RICHIEDERE PER GLI AFFARI DI VALORE SUPERIORE AI 520.000,00 €
MASSA CARRARA	<p>Si concorda sulla necessità di modificare l'art. 18 per consentire l'adeguamento del compenso all'attività effettivamente svolta.</p> <p>Si suggerisce, al fine della sua necessaria quantificazione, o la modica della tabella n. 25 con la suddivisione per fasi (fase di studio, fase di trattazione, fase conclusiva) o la riformulazione della proposta di modifica dell'art. 18 c. 1 come segue: "Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte in proporzione all'attività svolta."</p> <p>Non si concorda con la proposta di abrogazione dell'art. 22 e la conseguente aggiunta del comma 2 all'art. 18.</p>
MODENA	<p>Il Coa di Modena propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'integrale revisione del criterio di liquidazione dei compensi per l'attività stragiudiziale, con reintroduzione delle voci previste dalle previgenti tariffe forensi (2004) che, distinguendo tra varie tipologie di attività svolta, consentivano una più agevole e congrua applicazione; a tale riguardo sarebbe opportuno reintrodurre il riferimento ai pareri orali e pareri scritti, in base al valore della pratica: per i pareri infatti mal si attaglia il parametro dei compensi previsti per l'attività stragiudiziale, risultante in certi casi (se appunto applicato ai pareri) sproporzionato se non addirittura abnorme. La proposta di cui sopra è formulata in considerazione della difficoltà applicativa dell'attuale previsione di un'unica voce generica ed onnicomprensiva ("prestazioni di assistenza stragiudiziale"- tabella 25) per ciascuno scaglione di valore; - per l'ipotesi che il CNF ritenga di non accogliere la proposta di cui al precedente punto e di procedere secondo quanto previsto nella propria delibera 534 comunicata al COA, si propone di: chiarire il significato da attribuire al testo nel suo complesso ed in particolare alla locuzione "di norma"; equiparare tutti i criteri di determinazione della percentuale applicabile agli affari di valore superiore a 520.000,00, non essendo dati nella formulazione CNF valori alti o bassi di riferimento; elevare la percentuale minima dello 0,25 %, la cui applicazione produrrebbe quantificazioni peggiorative rispetto al parametro attuale. Si propone dunque la seguente formulazione, come ipotesi subordinata rispetto al precedente punto: "I compensi liquidabili per prestazioni stragiudiziali sono indicati nella tabella n.25 e sono normalmente onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

	Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale variabile da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,50 %, da determinarsi tenendo conto del valore dell'affare, della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso."
MONZA	Non si condividono le modifiche proposte, non migliorative sotto il profilo della chiarezza e dell'interpretazione dei criteri di liquidazione rispetto a quelle attualmente vigenti.
NAPOLI	Con riferimento ai parametri relativi alle attività stragiudiziali si ritiene indispensabile prevedere la possibilità di applicare le tariffe adottate da altri ordini professionali per le prestazioni degli avvocati che, tipicamente previste per altri professionisti, non trovano adeguata corrispondenza nella generica dizione dell'attività stragiudiziale (a titolo meramente esemplificativo, si fa riferimento alla attività di liquidatore di nomina giudiziale et similia). Nell'impossibilità di individuare con precisione un tariffario, la riferibilità di applicazione analogica risulta essere criterio soddisfacente e idoneo a colmare l'attuale vuoto normativo, peraltro in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale.
PADOVA	Non appare del tutto chiaro la ratio sottesa alla modifica per cui non si formulano allo stato osservazioni
RIMINI	si concorda sulla modifica del comma 1 si dissente fortemente sull'introduzione del comma 2 con abrogazione dell'art 22, poiché si ritiene una riduzione immotivatamente eccessiva del parametro
ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA	Sarebbe opportuno chiarire che l'eventuale attivazione di un giudizio (fase giudiziale) successivo al compimento di attività stragiudiziale non comporta l'assorbimento della attività stragiudiziale in quelle successive, trattandosi di attività distinta e separata quand'anche in ipotesi obbligatoria per legge. Quanto alla applicazione del parametro percentuale per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, si rileva come la pratica applicazione nelle materie della infortunistica stradale veda ad oggi riconoscere da parte dei debitori dei valori percentuali superiori, ovvero fino al 5/6%. Una esplicita indicazione della soglia massima al 3% appare penalizzante ed risulta quindi utile ed opportuno indicare range più elevati per consentire la trattativa tra le parti, facendo riferimento anche alla complessità dell'affare ed alla importanza degli interessi trattati.
TRENTO	Condivisa la previsione in linea generale, forse dovrebbe essere maggiormente precisato cosa si intenda per "modo proporzionalmente decrescente" stabilendo scaglioni e relativa percentuale, onde evitare applicazioni della previsione, in sede di liquidazione del compenso, non omogenee o distorte.
AIGA	Si condivide quanto proposto riguardo la modifica del compenso in materia stragiudiziale, laddove prevede una deroga al principio del compenso omnia, proponendo al contempo l'adozione di una tabella parametrica che tenga conto della peculiare natura e delle varie fasi di cui si compone l'attività stragiudiziale. A titolo esemplificativo la tabella potrebbe comporsi delle seguenti voci: Consulenza: consultazioni orali, rilascio pareri orali e redazione pareri scritti Assistenza che si sostanzia nella redazione atti: esame atti e documenti, redazione memorie e ricorsi non giurisdizionali, esposti, relazioni, denunce, linee guida, regolamenti, redazione modelli organizzativi, redazione registri e documenti richiesti dalle normative interne e comunitarie, progetti di pianificazione patrimoniale e successoria Assistenza che si sostanzia nella partecipazione del professionista a: conferenze e/o appuntamenti con altri professionisti e/o colleghi, assemblee, comitati, ispezioni da parte di enti pubblici e organismi accreditati, audit di controllo, incontri e/o convocazioni presso Enti o Autorità pubbliche. Accesso agli atti: ricerche documentali, istanze di accesso agli atti, ispezioni Tuttavia non si concorda con la proposta abrogativa dell'art. 22 DM 55/14 in favore dell'adozione di una forbice percentuale-da 0,25 a 3,00%,- essendo tale forbice eccessivamente discrezionale e disancorata da criteri oggettivi come quelli ad oggi contemplati dalla norma vigente. Testo della modifica proposta Art. 18 DM 55/14 All'art. 18, al comma 1, dopo la parola "sono" e prima della parola "onnicomprensivi" si aggiunge il periodo: "di norma" .

All'articolo 18, al comma 1, è aggiunto il nuovo capoverso:
 “Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte” .
 All'art. 18, si aggiunge il seguente comma 2 : “Il compenso è liquidato in ragione della tipologia dell'attività svolta.”
 Testo della modifica proposta Art. 19 DM 55/14
 All'art. 19 le parole “delle caratteristiche” sono sostituite con “della tipologia”, e dopo le parole “in fatto trattate” è inserito il seguente periodo “del titolo di specialista conseguito dall'avvocato”.
 All'art. 19, viene aggiunto il nuovo comma 2: “Qualora la prestazione sia resa dall'avvocato che ha conseguito il titolo di specialista sulla materia oggetto della prestazione richiesta, il compenso può essere aumentato di un ulteriore 20%”.
 All'art. 19, è aggiunto il seguente comma tre: “Se la prestazione è erogata dall'avvocato nei confronti di più soggetti, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”

TESTO VIGENTE**PROPOSTA DI MODIFICA**

Art. 18. Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare Art. 18. Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono di norma onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte

2. Il compenso è liquidato in ragione della tipologia dell'attività svolta.

Con riferimento alle singole tipologie di attività si intende esemplificativamente per:

Consulenza: consultazioni orali, rilascio pareri orali e redazione pareri scritti

Assistenza che si sostanzia nella redazione atti: esame atti e documenti, ricerca documenti, redazione memorie e ricorsi non giurisdizionali, esposti, relazioni,

denunce, redazione linee guida, redazione modelli organizzativi, redazione registri e documenti richiesti dalle normative interne e comunitarie, progetti di pianificazione patrimoniale e successoria

Assistenza che si sostanzia nella partecipazione del professionista a: conferenze e/o appuntamenti con altri professionisti e/o colleghi, assemblee, comitati, ispezioni da parte di enti pubblici e organismi accreditati, audit di controllo, attività di trattamento dati arbitrati irrituali, incontri e/o convocazioni presso Enti o Autorità pubbliche

Accesso agli atti: ricerche documentali, istanze di accesso agli atti, ispezioni

Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento

Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto della tipologia, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, del titolo di specialista conseguito dall'avvocato. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento

2. Qualora la prestazione sia resa dall'avvocato che ha conseguito il titolo di specialista sulla materia oggetto della prestazione richiesta, il compenso può essere aumentato di un ulteriore 20%

3. Se la prestazione è erogata dall'avvocato nei confronti di più soggetti, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti

TABELLA ALLEGATA COMPENSI AL PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE.

Considerata la rilevanza della modifica proposta, la progettazione della tabella allegata dovrà inesorabilmente essere rimessa ad una più approfondita valutazione della quantificazione dei compensi per le diverse tipologie di attività descritte, che tenga conto della qualità delle prestazioni e del valore della pratica.

ANF

Il superamento del principio di onnicomprensività del parametro per l'assistenza stragiudiziale e la previsione di compensi separati per fasi o parti autonome in ragione della materia trattata appare essere del tutto condivisibile.

Al riguardo, si ritiene anche che il decreto dovrebbe fornire un criterio univoco per la individuazione e la definizione di "fase o parte autonoma", al fine di ridurre i possibili problemi applicativi.

10. Compensi dovuti per le cause di fronte alla Corte di Cassazione

Proposte di modifica e motivazione.

Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l'udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo. Ciò comporta la necessità di adeguare gli scritti difensivi alla nuova realtà, in quanto sono noti i continui mutamenti giurisprudenziali e legislativi specialmente in materia tributaria, previdenziale e lavoro. La memoria ex art.378 cpc, in una materia in continua evoluzione, si rende necessaria e assume sempre più spesso nella sostanza la funzione di un nuovo ricorso (o controricorso) e non più una memoria illustrativa dei motivi o della confutazione degli stessi. Per la memoria ex art.378 cpc il DM n.55/2014 e successive modificazioni non prevede alcun compenso. Tale problema potrebbe essere risolto prevedendo apposito compenso che può essere parametrato a quello fissato per l'atto introduttivo del giudizio di Cassazione, ridotto però del 50%.

Testo della modifica proposta

Aggiungere all'art. 4, dopo il comma 10-bis, il seguente comma:

«10-ter. Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 cpc, al difensore è dovuto un compenso di regola corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, AGI, UNAA, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

RIMINI,

CONTRARI

PISA, TRENTO

OSSERVAZIONI

PISA	In disaccordo, perché parlare di "nuovo ricorso (o controricorso)" contraddice la pacifica natura della memoria, che è sempre illustrativa, quand'anche si integri di giurisprudenza aggiornata (Cass. 7.7.2020 n. 14098) o obblighi ad uno studio approfondito. Da notare che nella FASE DECISIONALE si contemplano espressamente le "memorie illustrative" (art. 4, V comma, lettera d). Si reputerebbe più pertinente, eventualmente, intervenire aumentando il compenso per la fase decisoria, di cui la memoria fa parte.
RIMINI	si concorda con introduzione di apposito parametro, tuttavia non si comprende la ragione di una riduzione così sensibile sul parametro introduttivo che si potrebbe prevedere "fino al 30%"
TRENTO	Non sono certo di condividere questa modifica; non credo sia necessario che il DM preveda un compenso per ogni atto, rientrando la memoria a mio avviso nella fase decisionale il cui compenso, peraltro, potrebbe essere aumentato, tenendo conto eventualmente della partecipazione o meno alla discussione in udienza.

11. Compensi dovuti in caso di giudizi introdotti con malafede o colpa grave

Proposte di modifica e motivazione

Il Consiglio nazionale forense condivide la necessità di deflazionare i carichi giudiziari scongiurando il più possibile la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave. Va precisato che, oltre alle conferenti norme del codice di procedura civile che puniscono le liti temerarie, i parametri vigenti già prevedono una diminuzione dei compensi per il difensore che si presta a patrocinare tali generi di azioni legali (art. 4, comma 9 DM 55/2014). Si propone dunque di rendere ancora più severo l'art. 4, comma 9 con le seguenti modifiche:

Testo dell'art. 4, comma 9, ante modifica:

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Testo dell'art. 4, comma 9, post modifica:

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LIVORNO, LODI, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, PALERMO, PERUGIA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANDRIA, AOSTA, CAGLIARI, COMO, ROVIGO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA

CONTRARI

LECCE, LUCCA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PISA, RIMINI, VERONA

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Al fine di evitare incertezze nell'applicazione del tariffario, si accoglie con favore la modifica limitando la diminuzione ad un solo valore da indicare nel 60%
AOSTA	sarebbe opportuno definire se la riduzione debba essere del 60 o del 70 per cento
CAGLIARI	favorevole alla modifica, ma contenendo l'aumento a non più del 60%
COMO	Molte volte è il cliente, anche se sa che è infondato, a volere proporre ricorso per varie ragioni, a volta anche non biasimevoli. Forse la riduzione è eccessiva. Comunque, onde evitare incertezze, è opportuno indicare una sola percentuale massima del 60 o del 70 (fino al ...%), oppure indicando una forbice (dal 60 al 70%).
LECCE	La proposta pare penalizzare eccessivamente l'attività svolta dal difensore avuto riguardo alla casistica riscontrabile in tema di Patrocinio a Spese dello Stato. I provvedimenti di revoca della ammissione per le motivazioni previste dalla norma in oggetto, infatti, sono sempre più spesso legati alle risultanze (negative) della fase istruttoria più che alla ricorrenza dei presupposti per la proposizione delle domande in giudizio.
LUCCA	si ritiene eccessiva la riduzione del 60/70 della riduzione dei compensi;
NAPOLI	Non si condivide la modifica della percentuale di riduzione dei compensi in caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 cpc., così come proposta al 60/70% anziché all'attuale misura del 50%.

PADOVA	si ritiene che la precedente formulazione sia sufficiente per la censura di simili condotte
PISA	Si ritiene che il riferimento all'art. 96 cpc andrebbe circoscritto alla sola ipotesi del I comma, escludendo quelle del 96 II e III comma cpc. PROPOSTA Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96, I comma del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
RIMINI	non si concorda con una previsione di tale sorta, in quanto fortemente lesiva del ruolo dell'avvocatura e rimandata ad un giudizio sull'opera prestata dall'avvocato assolutamente personale e opinabile
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA	Al fine di evitare incertezze nell'applicazione del tariffario, si accoglie con favore la modifica limitando la diminuzione ad un solo valore da indicare nel 60%
TRENTO	Ferma la condivisione dell'obiettivo perseguito con la previsione (sia originaria che post modifica), ritengo la previsione di difficilissima applicazione. In ogni caso nulla osta alla modifica proposta.
VERONA	Non si condivide la necessità di incrementare la percentuale di riduzione del compenso dell'avvocato (da 50 a 60/70%), esistendo norme del codice di procedura civile che già puniscono le liti temerarie. Si propone pertanto, ferme restando le modifiche proposte, di mantenere la percentuale di riduzione al 50

Indice analitico risposte

Accanto a ciascun COA, Unione, Associazione è indicato il numero delle pagine ove reperire le osservazioni formulate.

A

ABRUZZO (COFA) .. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 AGI ..2; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 29; 35; 37; 38; 40; 45; 47
 AGRIGENTO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 AIGA..... 2; 11; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 42; 45; 47
 ALESSANDRIA..... 2; 3; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 36; 37; 40; 45; 47
 ANF 2; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 26; 29; 35; 36; 37; 39; 40; 44; 45; 47
 AOSTA2; 3; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 AREZZO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47
 ASCOLI PICENO . 2; 3; 13; 15; 17; 21; 29; 35; 37; 40; 45; 47

B

BARI2; 3; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 BERGAMO . 2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47
 BOLOGNA..... 2; 5; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47
 BOLZANO ... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 BRESCIA2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47

C

CAGLIARI..... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 CALTAGIRONE . 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 CAMPOBASSO . 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 CASSINO 2; 5; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 Centro Adriatico (UICA) 2
 COMO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

E

ENNA.2; 5; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

F

FERRARA .2; 6; 13; 15; 17; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 FIRENZE..... 2; 13; 15; 17; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 FORLI'-CESENA 2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

G

GENOVA 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 GROSSETO ... 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

I

IMPERIA 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 36; 37; 40; 45; 47

L

LAGONEGRO ... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 LECCE..... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 LIVORNO 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 LODI..... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 LUCCA..... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

M

MANTOVA . 2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47
 MASSA CARRARA .. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47
 MILANO . 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 30; 35; 37; 40; 45; 47
 MODENA ... 2; 13; 15; 16; 17; 21; 24; 29; 31; 35; 37; 38; 40; 41; 45; 47
 MONZA. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 42; 45; 47

N

NAPOLI .. 2; 8; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 31; 35; 37; 40; 42; 45; 47; 48

O

OCF. 2; 13; 15; 16; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40; 45; 47

P

PADOVA 2; 8; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48
 PALERMO 2; 8; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 32; 35; 36; 37; 38; 40; 45; 47
 PERUGIA..... 2; 13; 15; 17; 21; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 PISA .. 2; 9; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47; 48
 PISTOIA..... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

R

RAGUSA2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 33; 35; 37; 40; 45; 47

RAVENNA .. 2; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 29; 35; 36; 37; 40;
45; 47

REGGIO CALABRIA .. 2; 9; 13; 15; 17; 24; 29; 35; 37; 40;
45; 47

RIMINI ... 2; 9; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 33; 35; 37;
38; 40; 42; 45; 47; 48

ROMA... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40; 45; 47

ROVIGO . 2; 9; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35; 36;
37; 38; 40; 42; 45; 47; 48

S

SIENA2; 9; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

SIRACUSA 2; 9; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40;
45; 47

T

TERMINI IMERESE . 2; 13; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45;
47

TIVOLI... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40; 45; 47

TORINO . 2; 9; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 29; 35; 36; 37; 38;
40; 42; 45; 47

TRENTO 2; 10; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 29; 35; 37; 38;
40; 42; 45; 47; 48

TREVISO..... 2; 10; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35;
36; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48

U

UAE..... 2; 13; 15; 17; 19; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

UNAA..... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47

UNAM .. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 36; 37; 40; 45; 47

UNCAT. 2; 13; 15; 17; 19; 21; 24; 25; 29; 35; 36; 37; 40;
45; 47

UNCC... 2; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 29; 35; 37; 40; 45;
47

URBINO 2; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 35; 37; 40; 45; 47

V

VENEZIA 2; 10; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35;
36; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48

VERONA 2; 10; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35;
36; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48

VIBO VALENTIA 2; 10; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40;
45; 47

VITERBO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47